

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 27 luglio al 2 agosto 2017)

INDICE

ARRIGONI: sulla ricostruzione dei due ponti di Annone e Civate in Brianza (4-07339) (risp. NENCINI, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	Pag. 6889	(4-03558) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	6905
CAMPANELLA ed altri: sull'emergenza ambientale dell'area della valle del Mela in provincia di Messina (4-04014) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	6891	D'AMBROSIO LETTIERI ed altri: sulla politica delle tariffe praticata da Alitalia negli aeroporti pugliesi (4-06663) (risp. NENCINI, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	6911
CAPPELLETTI ed altri: sui lavori del gruppo tecnico per la determinazione dei limiti di presenza delle sostanze chimiche nelle acque potabili (4-03610) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	6895	DE POLI: sull'inquinamento da PFAS nel territorio delle province di Vicenza, Padova e Verona (4-02585) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	6918
CARDIELLO: sulla realizzazione di collegamenti stradali e ferroviari verso la città di Matera capitale europea della cultura nel 2019 (4-06827) (risp. NENCINI, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)	6898	DONNO ed altri: sulla realizzazione di un depuratore delle acque reflue vicino a Manduria (Taranto) (4-02070) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	6923
CASSON ed altri: sul risanamento ambientale del "vallone Moranzani" nel comune di Venezia (4-03039) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	6903	sull'inquinamento ambientale provocato dallo scorretto smaltimento dei rifiuti da parte dell'ex British American tobacco a Lecce (4-05135) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	6928
CONSIGLIO: sullo smaltimento di rifiuti di altre regioni negli impianti della Lombardia		FAZZONE: sulla concessione di autorizzazione ad un mega impianto di coltivazione dei mitili a Terracina (Latina) (4-05738) (risp.	

<p>GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)</p>	<p>6930</p>	<p>sui lavori di ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria (4-06509) (risp. NENCINI, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)</p>	<p>6946</p>
<p>IURLARO: sull'incendio in una discarica nella provincia di Brindisi (4-06248) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)</p>	<p>6938</p>	<p>NUGNES ed altri: su iniziative per la messa al bando del glifosato (4-05819) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)</p>	<p>6948</p>
<p>MATTEOLI: sul disastro ambientale della laguna di Orbetello (Grosseto) (4-04387) (risp. GALLETTI, <i>ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>) (Tale risposta integra quella già pubblicata nel fascicolo n. 149 del 7 dicembre 2016.)</p>	<p>6942</p>	<p>STEFANO: sulla politica delle tariffe praticata da Alitalia negli aeroporti pugliesi (4-06716) (risp. NENCINI, <i>vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i>)</p>	<p>6913</p>

ARRIGONI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -
Premesso che:

con precedenti atti di sindacato ispettivo 4-06593 del 2 novembre 2016 e 4-06960 dell'8 febbraio 2017, ancora senza risposta, l'interrogante ha già evidenziato le criticità dei cavalcavia sulla strada statale 36 Milano-Lecco, e sono state chieste risposte puntuali sul finanziamento e la ricostruzione sia del ponte di Annone Brianza, crollato il 28 ottobre 2016 provocando la morte di una persona e 5 feriti, sia del ponte di Isella nel comune di Civate, chiuso al traffico perché dichiarato a rischio di crollo e aperto solo ai pedoni;

a 5 mesi di distanza dal crollo del cavalcavia di Annone, non risultano ancora specifiche azioni intraprese da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ANAS per la ricostruzione dei due ponti e nemmeno per la redazione dei progetti;

si apprende dalla stampa che nella prima riunione del tavolo tecnico indetto dalla Regione Lombardia, l'ANAS ha informato di non avere tuttora ricevuto alcun ordine di progettazione del ponte di Annone da parte del Ministero;

i due sindaci di Annone e di Civate hanno chiesto spiegazioni al Ministro in indirizzo, ricordando gli impegni presi nella riunione presso il Ministero del 14 febbraio 2017, ove, a voce, è stato chiesto all'ANAS, da parte del Ministro e del Viceministro, di intraprendere la progettazione del ponte di Annone da ricostruire e di procedere, inoltre, con le attività necessarie a quello di Civate, nell'attesa che venissero individuate le proprietà dei manufatti e, quindi, a prescindere da esse;

inoltre, dal supplemento di istruttoria tecnica eseguita dall'ANAS sul ponte di Isella, emerge che l'unica soluzione prospettata è quella di demolire e ricostruire il ponte, dal costo stimato di 4 milioni di euro;

il blocco dei 2 importanti cavalcavia ha creato una situazione insostenibile, paralizzando il traffico veicolare della Brianza lecchese e comasca, sia in direzione del capoluogo regionale che in direzione della Svizzera; le categorie più colpite sono quelle degli autotrasportatori e degli imprenditori delle floride attività artigianali e industriali della zona; peraltro la chiu-

sura del ponte di Isella comporta l'isolamento della frazione, causando dis-servizi al trasporto pubblico, agli alunni e all'assistenza sanitaria;

dai giornali si apprende un rimbalzo di competenze tra ANAS e Provincia di Lecco e la ricerca da parte del Ministero di coinvolgere, anche finanziariamente, la Regione, nonostante quest'ultima non abbia competenza né sulla strada statale né su quella provinciale del cavalcavia di Annone e nemmeno su quella comunale del cavalcavia di Isella;

si comprende che, senza un ordine scritto da parte del Ministero, l'ANAS non intende procedere con la progettazione, temendo che l'iniziativa possa ritenersi un'ammissione delle responsabilità sull'incidente di Annone, per il quale sono in corso indagini penali, avendo eseguito alcuni anni fa interventi di manutenzione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia già formalizzato l'ordine all'ANAS di procedere con la progettazione dei due ponti, di Annone e di Isella, e come intenda procedere per superare gli ostacoli burocratici che, a distanza di 5 mesi dal tragico incidente dell'Annone, ancora impediscono di onorare l'impegno manifestato concretamente ed istituzionalmente, nella riunione del 14 febbraio, creando enormi difficoltà e disagi alle attività produttive e alla cittadinanza della Brianza lecchese.

(4-07339)

(6 aprile 2017)

RISPOSTA. - In merito al ponte in località Isella a Civate, nel corso dell'incontro del 14 febbraio 2017 presso il Dicastero, si è stabilito, tra l'altro, di completare le indagini strutturali finalizzate alla verifica della sicurezza dell'infrastruttura per la sua riapertura al traffico leggero. Dalle risul-tanze di tali indagini sarà valutata l'eventuale demolizione e successiva rico-struzione.

ANAS, effettuati i necessari accertamenti sullo stato della struttu-ra e sulle reali capacità di portata, aveva interdetto nel frattempo il cavalca-via al transito veicolare per ragioni di sicurezza. Il 27 aprile scorso, presso il Ministero, si è tenuta una riunione tecnica con ANAS, Regione Lombardia e Provincia di Lecco in cui, tra l'altro, è stata affrontata la questione relativa al ponte di Isella e, in analogia con quanto già previsto per il cavalcavia di An-none, è stato assunto l'impegno di autorizzare ANAS a procedere con la progettazione e le attività connesse alla realizzazione di un nuovo cavalcavi-a. Il 15 maggio la Direzione generale per le strade e le autostrade per la vigi-lanza e la sicurezza delle infrastrutture stradali ha invitato ANAS alla predi-sposizione del progetto, la cui redazione risultava, peraltro, già avviata, del

nuovo cavalcavia in località Isella, in sostituzione di quello esistente, e al relativo finanziamento per la realizzazione dell'intervento a valere sulle risorse di manutenzione straordinaria.

Da ultimo, con riferimento al ponte di Annone Brianza, con nota del 16 giugno 2017, ANAS ha comunicato di aver predisposto una soluzione progettuale che prevede il progetto di ricostruzione del cavalcavia della strada provinciale 49 "di Lecco" in sovrappasso alla strada statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" al chilometro 41+200 in località Annone di Brianza. Allo stato, sono in corso le procedure di avvio del procedimento per la conferenza dei servizi volta alla concertazione per la localizzazione dell'intervento, l'approvazione del progetto e l'acquisizione dei pareri, assensi, concerti e nulla osta comunque denominati previsti dalle leggi statali e regionali.

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

NENCINI

(26 luglio 2017)

CAMPANELLA, BOCCHINO, CASALETTO, DE PIN, VACCIANO, DE PIETRO, ORELLANA, SIMEONI, BIGNAMI, PEPE, MASTRANGELI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e dello sviluppo economico.* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il "comprensorio della Valle del Mela", cui appartengono anche i comuni di Condò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e San Pier Niceto (Messina), è stato dichiarato area "ad elevato rischio di crisi ambientale" (AERCA) dal 2002 e successivamente anche sito d'interesse nazionale per le bonifiche (SIN) dal 2006;

singoli cittadini, gruppi ambientalisti, associazioni di cittadini, amministrazioni comunali dell'intero comprensorio, hanno continuamente manifestato contro l'emergenza ambientale;

l'Arpa ha certificato in modo chiaramente inequivocabile che gli inconvenienti ambientali lamentati hanno origine da emissioni delle industrie del comprensorio stesso, non adeguatamente controllate;

l'osservatorio epidemiologico della Regione Siciliana sullo stato di salute della popolazione residente nelle aree ad alto rischio di crisi ambien-

tale, conferma la maggiore incidenza di patologie correlate all'inquinamento acustico, elettromagnetico, atmosferico, del suolo e del sottosuolo;

in materia di prevenzione e di inquinamento, la Comunità europea ha sancito principi regolatori, fatti propri anche dall'Organizzazione mondiale della sanità per la tutela degli esseri umani;

sono numerose le nuove tecnologie inerenti al trattamento dei rifiuti a impatto zero, le quali, oltre a valorizzarli quali nuove risorse reimpiegabili, potrebbero concretamente soddisfare le esigenze ambientali ed essere una seria alternativa per evitare il ricatto occupazionale;

considerato che:

la società A2A ha di recente illustrato, presso l'Associazione industriali Messina, una proposta di riconversione della CTE Edipower di San Filippo del Mela anche per l'utilizzo di CSS (combustibile solido secondario);

tale idea progettuale è stata nettamente bocciata, in data 2 aprile 2015, dal consiglio comunale di San Filippo del Mela e precedentemente da altri 12 consigli comunali del comprensorio;

a parere degli interroganti, simili impianti industriali di incenerimento, definiti di prima fascia, non possono sorgere a ridosso dei centri abitati;

considerato inoltre che: dal 2002 al 2015 vi è stata la totale inerzia della Regione, la cui inattività ha fatto sì che non venissero eseguiti quei lavori di bonifica e quegli interventi per la messa in sicurezza della zona, già programmati e ritenuti essenziali per rilancio turistico e commerciale di tali aree;

si rende necessario a parere degli interroganti aprire una vertenza con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per comprendere le ragioni per le quali si è verificata tale paralisi nell'esecuzione dei lavori di bonifica, che ha comportato forti ricadute negative per le aziende e per il territorio, privo di reali possibilità di investimento;

dal punto di vista medico-sanitario, il progetto "Sentieri" (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento), promosso dal Ministero della salute e coordinato dall'Istituto superiore di Sanità tra il 2010 e il 2011, ha rilevato nella zona limitrofa al sito da bonificare un aumento esponenziale dei ricoveri: a Milazzo si rileva un aumento del 55 per cento per gli uomini e un aumento del 24 per cento per le donne. Altri risultati di interesse riguardano le patologie del sistema urinario: sono presenti incrementi in entrambi i generi di patologie ad alta

sopravvivenza come il tumore della tiroide e le malattie respiratorie. L'eccesso della mortalità osservato nel SIN per condizioni perinatali nel primo anno di vita merita particolare attenzione, visto che è ragionevole ritenere che vi abbia avuto un ruolo eziologico l'esposizione a impianti chimici e petrolchimici;

nel 2013 l'indagine "Iniziativa per la tutela della salute e per la protezione delle popolazioni delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale esposte a "distruttori endocrini" quali i metalli pesanti (Area di Milazzo-Valle del Mela)", eseguita dal Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell'Università degli studi di Messina, Istituto superiore di Sanità e Organizzazione mondiale della sanità, presso le scuole medie della Valle del Mela, comprese in un raggio di 10 chilometri dal sito industriale, e che ha riguardato 200 partecipanti di età compresa tra i 12 e i 14 anni, ha riscontrato valori di cromo totale e cadmio superiori ai valori di riferimento e la presenza di un'alterazione di alcuni gruppi dell'acido desossiribonucleico che comporta un'errata lettura nella catena del Dna;

le aree maggiormente esposte sono quelle dei Comuni di San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e Milazzo;

il territorio della Valle del Mela non è dotato di un piano di emergenza esterno così come previsto dalla direttiva 96/82/CE (recepita con decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334) relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se non ritengano opportuno avviare, nei limiti delle proprie competenze, tutte le azioni necessarie per conoscere se nell'ambito delle attività di programmazione per la tutela del territorio nell'area ad alto rischio di crisi ambientale sono state già avviate, da parte della Regione Siciliana, iniziative per fronteggiare la questione ambientale;

quali iniziative intendano portare avanti, nell'ambito delle proprie competenze e di concerto con l'amministrazione regionale siciliana, per promuovere un piano di sviluppo dell'area della Valle del Mela che, oltre a salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, tuteli il territorio e la salute dei cittadini.

(4-04014)

(20 maggio 2015)

RISPOSTA. - Occorre dapprima evidenziare che l'area industriale di Milazzo è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) con legge n. 266 del 2005 e con il decreto ministeriale dell'11 agosto 2006 è stato individuato il relativo perimetro. La superficie totale dell'area a terra è pari a circa 550 ettari, mentre l'area a mare copre una superficie di circa 1.000 ettari. Il SIN coincide con l'area di sviluppo industriale di Gianmoro ed interessa i comuni di Milazzo, San Filippo del Mela, Pace del Mela, San Pier Niceto e Monforte San Giorgio, già dichiarati "Aree ad elevato rischio di crisi ambientale del comprensorio del Mela" ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Nel SIN di Milazzo è concentrata la presenza di un alto numero di imprese di produzione e trasformazione di dimensione medio-piccole che si sono sviluppate attorno al grande polo industriale di Milazzo, che annovera, tra le industrie più grandi, una raffineria di petrolio, la grande centrale termoelettrica di San Filippo del Mela e l'acciaieria di Gianmoro di Pace del Mela. All'interno dell'area SIN è infatti presente il consorzio IRSAP (ex ASI) che ospita imprese di piccole e medie dimensioni dei più svariati settori, da quello dell'artigianato (ceramica) a quello agroalimentare o dei mobili. Un capitolo a parte è invece il settore della cantieristica navale (produzione di imbarcazioni di lusso), presente sia nella zona del porto cittadino sia nel polo industriale di Gianmoro di Pace del Mela.

I principali contaminanti riscontrati in fase di caratterizzazione sono i seguenti: nei suoli: PCDD/PCDF, idrocarburi C12, BTEX e piombo alchili; nelle acque di falda: alluminio, arsenico, ferro, manganese, piombo, fluoruri, benzene, idrocarburi totali, 1,2 dicloropropano, tricloroetilene, tetracloroetilene, diclorobenzene, MTBE.

Per quanto riguarda l'attività di identificazione dei valori del fondo naturale del territorio dell'area con riferimento a ferro, manganese ed altri inquinanti, quali i metalli pesanti, si evidenzia che la conferenza dei servizi istruttoria del 25 maggio 2016, vista la diffusa presenza di superamenti delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) nelle acque di falda per i suddetti parametri, ha: 1) incaricato ARPA Sicilia di monitorare i pozzi ubicati all'esterno dell'area SIN e di convocare (entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del verbale) una riunione tecnica con tutte le aziende ricadenti all'interno del SIN, al quale è stato chiesto di effettuare dei monitoraggi delle acque di falda al fine di concordare parametri, modalità, frequenza e durata dei monitoraggi; 2) chiesto ad ARPA Sicilia di effettuare, caso per caso, le valutazioni in merito all'attribuibilità dei superamenti delle CSC a valori di fondo ed eventualmente determinare i valori di fondo da utilizzare per l'intero SIN.

Della questione sono interessate anche altre amministrazioni, pertanto, qualora dovessero pervenire ulteriori elementi informativi, verranno forniti aggiornamenti.

Alla luce delle informazioni esposte, il Ministero continuerà a svolgere attività di monitoraggio, anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(18 ottobre 2016)

CAPPELLETTI, TAVERNA, AIROLA, BERTOROTTA, MONTEVECCHI, NUGNES, PUGLIA, DONNO, LEZZI, BLUNDO, SANTANGELO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

in data 28 gennaio 2014, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ha presentato l'interrogazione 4-01564 in cui si chiedeva ai Ministri in indirizzo di determinare limiti specifici per la presenza di PFOA (acido perfluorottanoico) e PFOS (perfluorottano sulfonato) all'interno di reti idriche potabili;

in data 1° luglio 2014, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha risposto all'interrogazione precisando che "Il gruppo tecnico di lavoro appositamente istituito nel dicembre 2013 dovrebbe provvedere entro l'estate alla definizione, per quanto qui interessa, degli SQA per parte dei composti fluorurati";

considerato che gli interroganti hanno in seguito contattato più volte il competente dipartimento del Ministero per chiedere aggiornamenti in relazione ai lavori del gruppo tecnico, senza ricevere risposte esaurienti,

si chiede di sapere se risulti ai Ministri in indirizzo che il citato gruppo tecnico di lavoro abbia provveduto alla determinazione degli *standard* di qualità ambientale e quali siano gli esiti conseguiti.

(4-03610)

(11 marzo 2015)

RISPOSTA. - Le sostanze perfluoroalchiliche sono composti formati da una catena alchilica di lunghezza variabile totalmente fluorurata e da un gruppo funzionale costituito da un acido carbossilico o solforico. Le

sostanze a catena lunga appartenenti a questa famiglia chimica maggiormente utilizzate in passato sono l'acido perfluorottanoico (PFOA) e l'acido perfluorottansolfonico (PFOS).

Il PFOA, con il regolamento (UE) n. 317/2014, è stato inserito nell'allegato XVII al regolamento (CE) n. 1907/2006 (“regolamento Reach”), che stabilisce restrizioni per le sostanze tossiche per la riproduzione. Grazie a tali restrizioni, il PFOA non è più immesso sul mercato per la vendita al pubblico come sostanza o come componente di miscele di più sostanze. Il PFOS, con il regolamento (CE) n. 757/2010, è stato inserito, a causa delle sue proprietà di persistenza nell'ambiente e bioaccumulo, nell'allegato I al regolamento (CE) n. 850/2004, che attua la convenzione internazionale di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. A seguito di tale inserimento, la produzione, l'immissione in commercio e l'uso del PFOS sono stati vietati in tutti i paesi dell'Unione europea. Infine, con il decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, che recepisce la direttiva 2013/39/UE per le sostanze prioritarie nel settore delle acque, è stato fissato lo “*standard* di qualità ambientale” relativo al PFOS.

Per quanto riguarda le sostanze perfluoroalchiliche a catena corta, non sono state attivate dalla Commissione europea procedure per l'adozione di restrizioni in relazione a specifiche caratteristiche di pericolosità ambientale o sanitaria. La Norvegia ha recentemente avviato un'attività di valutazione per stabilire se una di queste sostanze (PFBS, numero CAS 375-73-5) risponda ai criteri stabiliti dal regolamento Reach per l'identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). Al termine di tale processo di valutazione, tuttora in corso, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e gli Stati membri della UE stabiliranno se per questa sostanza perfluoroalchilica a catena corta occorra adottare specifiche misure di gestione del rischio o particolari restrizioni.

Maggiori informazioni sull'eventuale pericolosità delle sostanze attualmente utilizzate, comprese le sostanze perfluoroalchiliche a catena corta, potranno essere messe a disposizione delle autorità nazionali e della Commissione europea, oltre che dell'ECHA, non appena sarà completata la fase di registrazione delle sostanze chimiche presenti sul mercato, la cui conclusione è prevista, ai sensi del regolamento Reach, entro il 31 maggio 2018.

In relazione agli aspetti relativi alla definizione dei valori soglia concernenti i PFAS, con il decreto ministeriale 6 luglio 2016 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 2016) sono stati fissati i valori soglia (VS) che definiscono il buono stato chimico delle acque sotterranee. Il citato decreto costituisce l'atto di recepimento della direttiva 2014/80/UE per la protezione delle acque sotterranee e fa seguito ad un'attività già avviata da anni dal Ministero e che ha portato nell'ottobre 2015 alla formalizzazione del citato decreto legislativo n. 172 del 2015 che, in attuazione della direttiva

2013/39/UE, definisce anche gli *standard* di qualità ambientale (SQA) per le acque superficiali.

Tali provvedimenti sono il frutto di un lavoro intenso portato avanti nell'ambito di un gruppo tecnico di lavoro appositamente costituito nel 2013 e coordinato dal Ministero, di cui fanno parte esperti dei principali istituti scientifici nazionali (ISPRA, CNR-TRSA, ISS). Nella fissazione di tali valori il gruppo tecnico ha applicato le procedure rigorose disciplinate a livello europeo nell'ambito della direttiva quadro 2000/60/CE, facendo riferimento in particolare alle linee guida, emanate dalla Commissione europea, "Guidance on groundwater status and trend assessment" n. 18 del 2009 e "Technical guidance for deriving environmental quality standards" (TGD-EQS) n. 27 del 2011.

L'intera procedura è della massima trasparenza e tutti i dati utilizzati e i calcoli effettuati sono stati pubblicati in una rivista internazionale sottoposta a referaggio internazionale indipendente (Valsecchi et al., 2016) e sono disponibili sul sito *internet* "researchgate" con il titolo "Deriving environmental quality standards for perfluorooctanoic acid PFOA and related short chain perfluorinated alkyl acids".

Per ciascuna sostanza presa in esame sono stati calcolati *standard* di qualità (QS) per ciascuno degli obiettivi di protezione previsti dalla TGD-EQS, purché risultino disponibili dati di quantità e qualità sufficiente alla definizione degli stessi secondo i requisiti della TGD-EQS stessa. Una volta stabiliti gli *standard* di qualità per ciascuno degli obiettivi di protezione, inclusa la protezione della salute umana per il consumo di acqua potabile, il valore più protettivo tra tutti questi è stato adottato come *standard* di qualità ambientale (SQA) per quella sostanza. Si evidenzia che l'applicazione di tale procedura di derivazione dei VS e degli SQA richiede ovviamente la disponibilità dei dati di monitoraggio, ragion per cui è stato possibile definire i suddetti parametri solo per alcuni PFAS. Successivamente, allorché a seguito dell'attuazione dei programmi di monitoraggio previsti nei piani di gestione relativi al sessennio 2013-2021 aumenterà la disponibilità di dati, sarà possibile inserire nella valutazione dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei altri composti appartenenti alla famiglia dei PFAS.

È inoltre necessario evidenziare che il gruppo di lavoro, tenendo conto della metodologia prevista dalla direttiva 2000/60/CE, ha deciso di derivare valori per sostanze singole e non per sommatorie di sostanze per le quali l'incertezza valutativa e analitica risulta maggiore.

A valle della descrizione del percorso seguito per la definizione dei valori soglia per le acque sotterranee, si sottolinea che tali valori concorrono a stabilire il buono stato chimico dei corpi idrici sotterranei e discendono da metodologie di derivazione e scopi diversi dai limiti sanitari delle acque potabili. Essi sono comunque ricavati tenendo conto di tutti i dati di

tossicologia umana ed ambientale presenti nella letteratura scientifica, come previsto dalla linea guida CIS (common implementation strategy) n. 18 "Groundwater status and trend assessment" e dalla direttiva europea per la protezione delle acque sotterranee (2006/118/CE).

Bisogna altresì ricordare che la maggior parte delle acque, anche se estratte da pozzi che attingono a falde sotterranee, vengono sottoposte a trattamento di abbattimento degli inquinanti e disinfezione, per cui non vi è nessuna controindicazione al fatto che i valori soglia per le acque sotterranee o anche gli SQA per le acque superficiali siano superiori ai limiti di potabilità, pur tenendo conto che è necessario minimizzare al massimo i trattamenti di potabilizzazione, come prevede la direttiva quadro acque.

I limiti per le acque potabili proposti dall'Istituto superiore di sanità si basano prioritariamente su criteri sanitari, nonostante le incertezze sugli aspetti tossicologici che emergono dalla letteratura più recente, affermando contestualmente la necessità che tali sostanze siano "assenti" e per tale ragione si indicano dei limiti di *performance*, basati sulle BAT (*best available techniques*) di rimozione dei contaminanti. I limiti definiti per i PFAS nelle acque destinate al consumo perseguono l'obiettivo di raggiungere, anche attraverso trattamenti di potabilizzazione delle acque captate basati sulle migliori tecnologie, la "virtuale assenza" dei composti prima del consumo. Tale aspetto si inquadra nei criteri espressi al considerando 8 della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano secondo cui "per consentire alle imprese erogatrici di rispettare le norme di qualità per l'acqua potabile, occorre garantire - grazie a idonee misure di protezione delle acque - la purezza delle acque di superficie e sotterranee; che lo stesso scopo si può raggiungere applicando opportune misure di trattamento delle acque prima dell'erogazione".

In ogni caso, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a monitorare costantemente le attività in corso, anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(10 ottobre 2016)

CARDIELLO. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dei beni e delle attività culturali e del turismo.* - Premesso che:

la "capitale europea della cultura" è una città designata dall'Unione europea, che, per il periodo di un anno, ha la possibilità di presentarsi con

maggior visibilità in ambito internazionale, facendo emergere il suo territorio, la sua storia, e la sua capacità di inserirsi e dialogare con le altre città europee, proponendo e sviluppando progetti creativi che rispondono alle sfide che l'Europa fronteggia;

con la decisione 1622/2006/CE, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea pubblicarono l'ordine di presentazione delle designazioni a capitale europea della cultura: fu stabilito che all'Italia sarebbe spettato nel 2019, insieme con la Bulgaria. Come noto, Matera è la città designata per l'Italia;

si ricorda che la Commissione europea sulla candidatura italiana aveva "apprezzato l'analisi strategica di Matera, come piccola città tra quelle europee di media grandezza, con un pubblico relativamente passivo nei confronti della cultura importata dalle grandi città. L'intento di essere in prima linea tra chi si impegna per rendere accessibile la cultura, specialmente attraverso nuove tecnologie e apprendimento, è visionario. Conduce ad un ambizioso, sebbene rischioso, programma";

la rischiosità del progetto risiedeva nell'effettiva capacità di una città europea della cultura di essere in grado di gestire un numero elevato di programmi e di progetti di qualità e di far fronte, adeguatamente ed in modo sostenibile, all'aumento dei flussi turistici;

allo sviluppo socio-economico di un territorio concorrono la logistica e le infrastrutture: la povertà di reti viarie e di strutture ricettive adeguate, per qualità e quantità, rappresenta per una città delle anomalie che limitano la sua possibilità di esprimere compiutamente le proprie potenzialità in ambito culturale e di attrarre flussi turistici e congressuali;

evidenziato che:

l'aeroporto di Bari è distante da Matera 77 chilometri;

la fermata di Trenitalia più vicina alla città di Matera è quella di Ferrandina (29 chilometri) dove fermano i treni regionali e gli intercity che viaggiano tra Napoli e Taranto. Le corse dirette sono 6 al giorno. Il collegamento tra Ferrandina e Matera è garantito da un servizio di autobus (7 corse giornaliere);

l'unica linea ferroviaria che raggiunge il capoluogo lucano proviene da Bari: appartiene alle Ferrovie appulo-lucane, una società a responsabilità limitata controllata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

dal 1986 al 1993 la rete ferroviaria venne chiusa da Sicignano a Metaponto per permettere lavori importanti di manutenzione e potenziamento nel corso dei quali fu attivata anche l'elettrificazione; l'esercizio a trazione

elettrica ebbe inizio il 31 marzo 1994. Nel 1995 fu attivato un servizio con ETR 450, con Eurostar Italia Roma-Taranto. Il servizio pubblico fu soppresso a partire da dicembre 2010;

è opportuno realizzare infrastrutture stradali di collegamento con la città di Matera tenendo in considerazione le reti viarie sull'asse nord-sud, anche per facilitare l'inserimento della città, quale "capitale europea della cultura", in un contesto di turismo europeo;

un collegamento ferroviario efficiente con Matera favorirebbe un maggiore sviluppo economico del suo territorio, turistico, occupazionale. L'iniziativa "Freccialink" (autobus sino alla stazione di Salerno) di Trenitalia è di aiuto ma non risolve i problemi di isolamento di Matera,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno prevedere una ripartizione adeguata delle risorse disponibili, per realizzare un collegamento diretto con il territorio di Matera attraverso la direttrice tirrenica E45.

(4-06827)

(17 gennaio 2017)

RISPOSTA. - Di seguito, il quadro riassuntivo degli interventi sulle infrastrutture stradali, di competenza ANAS, di miglioramento dei collegamenti con Matera, città designata quale capitale europea della cultura 2019.

Interventi in corso

Strada statale 96 "Barese", tronco Altamura-Bari: il raddoppio a 4 corsie della strada statale 96 "Altamura-Bari", consentirà di attivare un collegamento ad elevate prestazioni tra la città di Matera e Bari, quale nodo di interscambio modale. Nello specifico, i lavori sulla direttrice Bari-Matera prevedono l'adeguamento della sede stradale alla sezione tipo III CNR 80, tronco Altamura-Matera, variante di Altamura primo lotto, dal chilometro 85+000 (inizio variante Altamura) al chilometro 81+300 (innesto con la strada statale 99 "di Matera"). Importo intervento: 40,8 milioni di euro. Finanziamento: 28 milioni (fondi PON 2007-2013) e 12,8 milioni provenienti dalla rescissione del precedente appalto. L'ultimazione dei lavori è prevista ad aprile 2018.

Strada statale 96, tronco Gravina-Bari: a) lavori di ammodernamento ed adeguamento alla sezione tipo B del codice della strada nel tratto compreso tra la fine della variante di Altamura e l'inizio della variante di

Toritto. Secondo stralcio dal chilometro 84+154 al chilometro 94+040 (in-
nesto con il primo stralcio). Importo intervento: 63,9 milioni di euro. Finan-
ziamento: 62,7 milioni di euro da fonti esterne ad ANAS (PON 2007-2013
per 26 milioni di euro, PAC per 36 milioni di euro), 1,2 milioni di euro da
fondi ANAS. L'ultimazione dei lavori è prevista a novembre 2017. b) Lavori
di ammodernamento del tronco dalla fine variante di Toritto sino a Modu-
gno tra il chilometro 105+705 ed il chilometro 114+750 (compresa la va-
riante di Palo del Colle). Importo 106,9 milioni di euro. Finanziamento:
102,7 milioni da fonti esterne ad ANAS (PON 2007-2013 per 46,3 milioni
di euro, PAC per 56,4 milioni di euro), 4,2 milioni di euro da fondi ANAS.
L'ultimazione dei lavori è prevista novembre 2017.

Strada statale 655 "Bradonica": il completamento della strada sta-
tale (strada extraurbana secondaria) garantirà una migliore accessibilità ai
territori, nonché il collegamento con Matera e altre importanti arterie che, a
livello regionale ed interregionale, costituiscono la rete stradale principale:
strada statale 96 "Barese", strada statale 96 bis, strada statale 93 "Appulo lu-
cana", strada statale 658 "Potenza-Melfi" con la A16 a Candela e con la A14
in provincia di Foggia. L'intervento, di importo pari a circa 91 milioni di eu-
ro, è stato finanziato per 19,6 milioni di euro dalla Regione Basilicata trami-
te i fondi di cui alla delibera CIPE n. 3/2006 (16,1 milioni di euro) e n.
142/1999 (3,5 milioni di euro) (accordo di programma quadro, si seguito
APQ, per la viabilità del 19 gennaio 2000 e successivi atti integrativi stipu-
lati tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, questo Ministero, la Regione Basilicata e ANAS) e per la restante
quota con i fondi del contratto di programma 2008. Ultimazione lavori pre-
vista a febbraio 2018.

Interventi in fase di riappalto

Strada statale 96 "Barese": lavori di ammodernamento ed ade-
guamento alla sezione tipo B del codice della strada nel tratto compreso tra
la fine della variante di Altamura e l'inizio della variante di Toritto. Primo
stralcio dal chilometro 93+598 al chilometro 99+040. Importo: di circa 22
milioni euro. Finanziamento: 11 milioni di euro (da rescissione precedente
appalto) e 11 milioni con ipotesi di finanziamento a valere sul fondo unico
ANAS. Appaltabilità: 2017.

Interventi in fase di progettazione

Collegamento mediano Murgia-Pollino: è inserito nel primo pro-
gramma delle infrastrutture strategiche previsto dalla legge 21 dicembre
2001, n. 443 (cosiddetta legge obiettivo). Nel corso degli ultimi 10 anni so-
no stati sviluppati uno studio di fattibilità, redatto dalla Regione Basilicata
ed un progetto preliminare redatto da ANAS. L'itinerario, che risulta inserito
nel piano nazionale per il Sud, tra le infrastrutture strategiche di interesse
della Regione Basilicata, approvato con delibera CIPE n. 62 del 2011, è sta-

to finanziato per la sola progettazione e comprende i seguenti interventi per il miglioramento dei collegamenti del territorio della provincia di Matera: A) potenziamento del collegamento tra Matera e la strada statale 407 "Basentana"; B) potenziamento del collegamento Gioia del Colle (A14)-Matera. Tali interventi prioritari sono stati inseriti nel piano pluriennale ANAS 2016-2020 in fase di valutazione con appaltabilità prevista per il 2018. Per il tratto tra Matera e la strada statale 407: per il *by-pass* di Matera è stato proposto il finanziamento per 297,5 milioni di euro a valere sulla quota nazionale dei Fondi di sviluppo e coesione. Riguardo a detti interventi ANAS specifica quanto segue. A) potenziamento del collegamento tra Matera e la strada statale 407 "Basentana": con l'APQ, sottoscritto nel 2014, è stato reso disponibile il finanziamento di 2,5 milioni di euro per la progettazione. La rivisitazione dell'ipotesi di intervento del progetto preliminare del 2008 ha permesso, anche attraverso incontri tenuti presso la Provincia di Matera, di individuare una soluzione all'interno del tetto dei 300 milioni di euro indicati nel piano per il Sud. Tale ipotesi prevede la realizzazione di una nuova strada tangenziale all'abitato di Matera con caratteristiche di strada tipo C1, fino all'interconnessione con la strada statale 99, e di strada tipo B, dalla strada statale 99 fino all'interconnessione con la ex strada statale 380 nel comune di Miglionico, confermando il progetto ANAS approvato nel 2008. Attualmente è in corso la gara di appalto per la rielaborazione del progetto preliminare, necessaria per soddisfare le richieste formulate dagli enti territoriali. Per quanto riguarda il potenziamento Matera-Ferrandina compresa nel collegamento mediano Murgia-Pollino e coincidente con l'itinerario tra Matera e la strada statale 407 "Basentana", è previsto un intervento di *re-styling* della sede stradale esistente comprensivo di interventi di messa in sicurezza da fenomeni di instabilità geologica nel tratto nel comune di Miglionico; i lavori risultano inseriti nel piano pluriennale ANAS 2016-2020, in fase di approvazione da parte di questo Ministero, con appaltabilità 2018 e un'ipotesi di finanziamento a valere sul fondo unico ANAS per un investimento pari a 15 milioni di euro. B) il potenziamento del collegamento Gioia del Colle (A14)-Matera: l'intervento è inserito nell'APQ CB02 "Basilicata infrastrutture stradali" con una previsione di investimento di 130 milioni di euro comprensivo di un finanziamento di un milione di euro per lo sviluppo della progettazione. Con l'APQ sottoscritto nell'aprile 2014 e la successiva determina n. 1048 del luglio 2015, è stato reso disponibile il finanziamento per la progettazione a valere sul Fondo di sviluppo e coesione. Nel mese di febbraio 2016 sono state avviate le procedure approvative del progetto preliminare, redatto da ANAS nel 2008, che prevede l'adeguamento della strada statale 271 tra Gioia del Colle e Matera, adottando la sezione tipo C1 secondo il decreto ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792, con una corsia per senso di marcia ed una piattaforma stradale di larghezza complessiva pari a 10,5 metri. A seguito di riunioni con il Comune di Matera e la Provincia, anche in sede di *task force*, per il collegamento Gioia del Colle-Matera, ANAS ha avviato nel marzo 2016 le procedure sul progetto preliminare condiviso con gli enti territoriali nel dicembre 2006 ed approvato dal consiglio di amministrazione ANAS nel 2008. Mutate condizioni territoriali hanno portato il Comune di Matera e la Regione Puglia a chiedere una variante

al tracciato precedentemente individuato. Per far fronte, nel minor tempo possibile, a tale ulteriore richiesta, ANAS ha deciso di incaricare un progettista esterno per la rielaborazione del progetto. La gara per l'individuazione di tale figura professionale è stata pubblicata nel mese di giugno 2017.

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

NENCINI

(26 luglio 2017)

CASSON, PUPPATO, SANTINI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

nel 2008 era stato siglato un accordo di programma per il completo risanamento ambientale della località "vallone Moranzani" nel comune di Venezia, gravemente inquinata per decenni dal comportamento illecito di numerose industrie di Porto Marghera;

nell'accordo, preceduto da una positiva attività partecipativa delle rappresentanze territoriali e dei cittadini, erano stati coinvolti oltre 15 diversi soggetti giuridici, tra cui amministratori statali, la Regione Veneto, il magistrato alle acque di Venezia, il Comune di Venezia, l'Autorità portuale di Venezia e la società Terna;

di recente, si è verificato il blocco del progetto di risanamento, di notevole interesse pure per il rilancio dell'area di Porto Marghera, a causa di convergenti negativi fattori, tra cui il disimpegno della società Terna, il rifiuto dell'Autorità portuale di procedere allo scavo di altri canali portuali, la scelta della Provincia di Venezia di congelare 2 milioni di euro e il conseguente congelamento di altri 2 milioni di euro regionali, l'arresto di un assessore regionale e di un dirigente della Giunta regionale Zaia per delitti contro la pubblica amministrazione nell'ambito della vicenda del MOSE e il successivo stallo dell'autorità regionale;

si è pertanto verificata una grave situazione di inerzia, che, bloccando il progetto, danneggia pesantemente il territorio (sottoponendolo a nuovi rischi) e anche la popolazione, che di fronte ad atteggiamenti irragionevoli e irresponsabili si è fortemente preoccupata;

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

in quale maniera, per le parti di rispettiva competenza, intendano farvi fronte;

in particolare, in quale maniera il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze intendano intervenire rispettivamente sul magistrato alle acque di Venezia, sull'Autorità portuale di Venezia e sulla società Terna, richiamandoli al dovere di rispettare tutti gli impegni assunti nel 2008.

(4-03039)

(20 novembre 2014)

RISPOSTA. - Il 31 marzo 2008 è stato sottoscritto l'«accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera», denominato «accordo Moranzani».

Nell'accordo sono stati coinvolti oltre 15 diversi soggetti giuridici, tra cui il commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, questo Ministero, la Regione del Veneto, il magistrato alle acque, la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, il commissario delegato per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007, l'Autorità portuale di Venezia, il Consorzio di bonifica sinistra medio Brenta, le società San Marco petroli, Terna ed Enel distribuzione SpA.

Come evidenziato anche nell'atto, il progetto di risanamento, di notevole interesse anche per il rilancio dell'area di porto Marghera, è stato recentemente bloccato a causa di convergenti fattori che hanno determinato una grave situazione di inerzia.

Ad ogni modo, si evidenzia che, a seguito della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 2013 del decreto ministeriale n. 144 del 24 aprile 2013 concernente la ridefinizione del perimetro del sito di interesse nazionale (SIN) di Venezia (porto Marghera), l'area «vallone Moranzani» risulta esterna all'attuale perimetrazione del SIN. In particolare, la porzione del SIN oggetto della deperimetrazione e in cui ricade il «vallone Moranzani» è attualmente di competenza regionale (SIR).

Si precisa, inoltre, che la competenza delle attività previste dall'accordo Moranzani del 31 marzo 2008 spettava al commissario delegato, il quale ha approvato i progetti con i poteri e le deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3383 del 13 dicembre

2004. Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 18 dicembre 2012 si è preso atto della cessazione della gestione emergenziale del commissario delegato e del subentro della Regione nelle attività conseguenti, individuando altresì il soggetto responsabile delle iniziative a ciò finalizzate.

Della questione sono interessate anche altre amministrazioni, pertanto laddove dovessero pervenire nuovi elementi informativi, si provvederà ad un aggiornamento. Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, si fa presente comunque che questo dicastero continuerà a tenersi informato, anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(26 ottobre 2016)

CONSIGLIO. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

l'articolo 35 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale;

in particolare, per risolvere l'annosa emergenza rifiuti di una serie di regioni del Centro-Sud, Campania, Calabria, Sicilia, Lazio, dispone lo smaltimento dei rifiuti urbani negli impianti del Nord, portando al massimo il loro carico termico. Significa che in media gli impianti, termovalorizzatori, inceneritori, cementifici, potranno bruciare una maggiore quantità di rifiuti per incrementare anche del 30 per cento il proprio carico termico;

nonostante il testo modificato dal Parlamento assegni comunque priorità per il trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale e in seconda istanza nel territorio nazionale, tale articolo 35 sembra scavalcare le "quote" di bacinizzazione regionale e, comunque, non provvede alla mitigazione delle emissioni maggiori, dannose per la salute pubblica e alle criticità della pianura Padana in tema di polveri sottili. Le regioni maggiormente colpite dalla norma sono la Lombardia e l'Emilia-Romagna che presentano il più alto numero di impianti di trattamento di rifiuti;

in particolare, gli inceneritori lombardi potrebbero veder aumentare vertiginosamente il carico di rifiuti da bruciare; attualmente le tonnellate annue smaltite dagli impianti della Lombardia ammontano a circa 2,6 milioni; da notizie di stampa si apprende che a tale cifra se ne potrebbero aggiungere altre 1,3 milioni di tonnellate di rifiuti provenienti dal Sud Italia, in particolare da Campania, Lazio e Sicilia;

da dichiarazioni dell'assessore regionale per l'Ambiente, riportate dalla stampa, si apprende che la produzione dell'impianto di Brescia crescerà del 10 per cento, passando dalle 3.728 tonnellate bruciate nel 2013 alle oltre 800.000, con i rifiuti in arrivo dal Sud;

l'attuazione del decreto-legge ha fatto i primi passi concreti negli ultimi giorni, soprattutto con riferimento agli impianti che prevedono recupero energetico. Sembra che nelle prossime settimane verrà stilato l'elenco completo degli inceneritori da considerare strategici ma nel piano del Governo gli inceneritori coinvolti sembra che siano quelli di Bergamo e Dalmine, i quattro della provincia di Milano, i tre di Pavia, Como, Brescia e Lecco; per ora, sembrerebbero assenti dall'elenco gli impianti di Busto Arsizio e Cremona;

si è in attesa della sentenza della Corte costituzionale in quanto la Regione Lombardia ha avanzato ricorso per violazione del titolo V della Costituzione che assegna alle Regioni le competenze in materia di gestione dei rifiuti,

si chiede di sapere:

se sia già stato definito l'elenco degli impianti da dichiarare strategici e di preminente interesse nazionale;

se in tale definizione sia stata tenuta nel debito conto la programmazione a livello regionale circa i volumi di trattamento di rifiuti nel territorio di ciascuna regione;

se corrisponda a verità l'incremento, da 2,6 a 3,9 milioni, dei rifiuti che si intendono smaltire negli impianti della regione Lombardia.

(4-03558)

(3 marzo 2015)

RISPOSTA. - Occorre innanzitutto premettere, per maggiore completezza di informazione, che il decreto-legge n. 133 del 2014 in realtà non ha direttamente previsto l'installazione di 9 inceneritori nelle regioni Lazio,

Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Sardegna e Sicilia. Ha infatti disposto l'emanazione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato all'individuazione degli impianti da realizzare per soddisfare il fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani ed assimilati.

L'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 133 ha disposto quanto segue: "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero o energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di inflazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica".

Inoltre l'articolo 35, rubricato "Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio", non si è limitato a disporre l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in tema di incenerimento, ma ha anche disposto l'emanazione di un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'individuazione della capacità di trattamento dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata.

L'articolo 35, comma 2, ha disposto che "entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta un decreto recante la ricognizione dell'offerta esistente e l'individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni".

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2016, di cui al comma 2 citato, e recante "Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in

maniera differenziata, articolato per regioni", è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 91 del 19 aprile 2016.

Con riferimento al decreto di cui al comma 1, relativo all'incenerimento dei rifiuti, si fa presente che lo stesso è stato adottato e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 233 del 5 ottobre 2016 come decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016. Il decreto ha avuto un *iter* approvativo più lungo dovuto all'espletamento delle procedure di VAS.

Partendo da una minuziosa ricognizione della situazione degli impianti di incenerimento (40 impianti in esercizio in Italia, dei quali 13 in Lombardia, oltre ad altri 5 autorizzati non in esercizio in Italia, non in Lombardia), con particolare riferimento alle diverse tipologie di rifiuti (urbani tal quali, frazione secca dei rifiuti urbani, combustibile solido secondario, rifiuti sanitari, fanghi) trattate nei singoli impianti, ha quindi individuato con precisione la capacità attuale di incenerimento dei rifiuti urbani. Ha quindi provveduto a stimare il fabbisogno di incenerimento nazionale necessario a chiudere il ciclo dei rifiuti e, nel farlo, ha tenuto conto non solo della prevenzione e degli obiettivi di raccolta differenziata e riciclo della nuova proposta europea sull'economia circolare (riciclo al 65 per cento), ma anche delle quantità di rifiuti avviate a co-incenerimento nei cementifici e nelle centrali elettriche e del trattamento dei rifiuti negli impianti di trattamento meccanico biologico. Ha inoltre tenuto conto degli scarti della raccolta differenziata.

Ha infine provveduto a confrontare la capacità esistente con il fabbisogno stimato, derivandone il fabbisogno residuo di incenerimento per ciascuna Regione. Una volta ottenuto il fabbisogno residuo di ciascuna regione (la Lombardia evidenzia una sovraccapacità grazie ad un *surplus* di incenerimento pari a 578.931 tonnellate all'anno, garantito da una sostanziale saturazione impiantistica del territorio assicurata dai 13 inceneritori presenti), ha operato una compensazione tra macroaree geografiche al fine di evitare la realizzazione di impianti non necessari e consentendo ai rifiuti residui di una regione di essere inceneriti nell'eventuale capacità residua presente nelle regioni limitrofe. In questa maniera, ovvero considerando l'intero sistema Paese anziché l'autosufficienza delle singole regioni, è stato possibile tare il fabbisogno residuo totale a sole 1.831.000 tonnellate, per un totale di nuovi 8 impianti più il potenziamento dell'impianto della Puglia, mentre il fabbisogno residuo di incenerimento è stato determinato come nullo per la macroarea geografica Nord.

Per quanto concerne le quantità attualmente incenerite in Italia, come si può vedere dal rapporto rifiuti urbani Ispra 2015, le quantità di rifiuti urbani inviate agli impianti di incenerimento (comprehensive della frazione secca e del combustibile solido secondario derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani) nel 2014 in Italia ammontavano a 5,1 milioni di tonnellate, a fronte di una quantità di rifiuti totale incenerita pari a 6,3 milioni di ton-

nellate comprensiva dei rifiuti urbani e dei rifiuti industriali. Rispetto alla produzione nazionale di rifiuti urbani (29.665.000 tonnellate nel 2014) l'incenerimento dei rifiuti urbani rappresenta solo il 17,4 per cento. La discrepanza dal valore Eurostat di incenerimento del 21 per cento dipende dal fatto che quest'ultimo non corrisponde alla percentuale di incenerimento rispetto alla produzione di rifiuti urbani ma rappresenta la quota percentuale dell'incenerimento rispetto alle forme di gestione dei rifiuti urbani (riciclo, compostaggio e discarica). La quantità di rifiuti inceneriti *pro capite* ammontava invece a 85 chili per abitante per anno ed è una delle più basse nei Paesi europei sia della UE a 28 Paesi che della UE a 15, le cui medie nel 2012 ammontavano rispettivamente a 113 e 140 chili per abitante per anno. Con l'auspicata realizzazione delle ulteriori 1,8 milioni di tonnellate di incenerimento, l'Italia raggiungerebbe una percentuale di incenerimento rispetto al rifiuto urbano prodotto pari al 26 per cento, perfettamente in linea con la nuova proposta legislativa della Commissione che prevede una percentuale di riciclo del 65 per cento, una percentuale di discarica pari al 10 per cento, e quindi implicitamente una percentuale di incenerimento pari al 25 per cento.

Anche lo studio "Assessment of waste incineration capacities and waste shipments in Europe", presentato dalla Commissione europea all'ultimo *expert meeting* dell'8 settembre 2016 sul "*waste to energy*" riporta una percentuale di incenerimento *pro capite* tra le più basse della UE a 15 Paesi, nonostante le quantità riportate facciano riferimento alla totalità dei rifiuti inceneriti e non alla sola quota di rifiuti urbani.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'attuale tasso di incenerimento in Italia non risulti affatto adeguato a chiudere il ciclo dei rifiuti, come evidenziato dalla Corte di giustizia europea che ha condannato l'Italia a pagare 40.000 euro al giorno fino alla realizzazione di una capacità di incenerimento aggiuntiva pari a 1.190.000 tonnellate per la sola gestione dei rifiuti in Campania (sentenza della Corte di giustizia europea, terza sezione, 16 luglio 2015).

L'aumento contenuto (meno di 2 milioni di tonnellate) della capacità, previsto dal predetto decreto, non ostacola in alcun modo lo sviluppo futuro delle misure di prevenzione, della raccolta differenziata né tantomeno il raggiungimento dell'obiettivo di riciclo del 2020 e degli obiettivi più ambiziosi posti dal nuovo pacchetto sull'economia circolare. Infatti, tale limitato fabbisogno residuo è stato calcolato tenendo conto esclusivamente della frazione residua del rifiuto a valle di tutte le azioni di prevenzione e di una raccolta differenziata elevatissima (tra il 65 ed il 70 per cento a seconda delle regioni), idonea a supportare anche i futuri aumenti delle percentuali di riciclo dei rifiuti urbani.

Inoltre, come già detto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 133, relativo alla capacità degli impianti di trattamento della frazione organica raccolta in

maniera differenziata, ha previsto, proprio per raggiungere gli obiettivi ambiziosi di cui al nuovo pacchetto dell'economia circolare attualmente ancora in discussione in sede europea, la realizzazione di una capacità aggiuntiva di compostaggio e digestione anaerobica compresa tra un minimo di 2,1 milioni ed un massimo di 3 milioni di tonnellate.

Riguardo al fatto che l'aumento della capacità di incenerimento è prevista soprattutto nel Sud Italia, si fa presente che è proprio nell'intenzione del legislatore nazionale colmare il *deficit* impiantistico nel Sud del Paese, tanto per quanto riguarda la capacità di incenerimento tanto per quanto concerne quella di compostaggio. Come si evince dalla tabella C del decreto riportata in allegato II, la capacità di incenerimento residua è nulla nella macroarea del Nord Italia, mentre ammonta a 1,3 milioni di tonnellate nel Sud. Ciò vale anche per quanto riguarda la capacità di compostaggio prevista, che ammonta a sole 550.000 tonnellate al Nord ed a circa 1,5 milioni di tonnellate al Sud. Inoltre, il ciclo integrato dei rifiuti si compone di diversi elementi che devono necessariamente essere tutti realizzati: la mancanza di un solo anello determinerebbe l'impossibilità di chiudere il ciclo e la conseguente necessità di far ricorso allo smaltimento in discarica. Le capacità di incenerimento individuate, lungi dal sostituirsi ad altre forme di gestione più virtuose, sono necessarie alle predette finalità.

Le Regioni del Sud devono indubbiamente investire sul riutilizzo, sulla raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti, ma non possono comunque prescindere da una capacità, seppur minima, di incenerimento dei rifiuti residuali. Inoltre, la realizzazione della prevista capacità di incenerimento non è in contrasto con l'aumento di altre forme virtuose di gestione dei rifiuti, come testimoniato dal caso della Campania che, nonostante la realizzazione dell'inceneritore di Acerra, ha visto aumentare le sue percentuali di raccolta differenziata dal 6,1 del 2001 al 47,6 per cento del 2014.

Infine, la capacità di incenerimento risulta indispensabile a recuperare energeticamente i rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento meccanico biologico che altrimenti dovrebbero essere conferiti in discarica. Non realizzare un sistema industriale di gestione dei rifiuti nel Sud Italia (fatto di impianti a servizio della raccolta differenziata, impianti di compostaggio e anche di impianti di incenerimento) significherebbe non colmare il *deficit* socioeconomico del territorio.

Relativamente alla tabella di marcia adottata dalla Commissione europea per il Sud Italia si segnala che i numerosi interventi messi in campo a livello nazionale e regionale hanno portato alla crescita della raccolta differenziata nel Sud Italia che negli ultimi anni è stata sensibilmente maggiore rispetto a quella del Nord. In moltissimi contesti sono stati introdotti sistemi di raccolta differenziata porta a porta con tariffazione puntuale secondo il sistema "paga quanto butti". La tabella di marcia aveva anche previsto, tra le altre misure, di concentrare gli sforzi relativamente al soddisfacimento dell'obbligo di pre-trattamento dei rifiuti prima del conferimento in discari-

ca. Tale misura ha portato alla realizzazione di una capacità di trattamento idonea a trattare la totalità dei rifiuti prodotti. Tuttavia, in assenza dell'adeguata impiantistica dedicata alla valorizzazione energetica, non è possibile assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti se non ricorrendo allo smaltimento in discarica della frazione secca dei rifiuti derivanti dagli impianti di trattamento meccanico biologico, vanificando parzialmente l'utilità del trattamento effettuato.

Si ritiene, in conclusione, che le disposizioni relative all'incenerimento dei rifiuti, contenute nel nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in via di pubblicazione, unitamente alle disposizioni relative all'individuazione della capacità di compostaggio, siano finalizzate a garantire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza della gestione dei rifiuti e a dare piena attuazione alla normativa comunitaria, inoltre, costituiscono un elemento fondamentale per l'incremento della *circular economy* in Italia e per il raggiungimento degli obiettivi più ambiziosi contenuti nel nuovo "pacchetto rifiuti" in esame attualmente presso il Consiglio ed il Parlamento europeo.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(2 novembre 2016)

D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PERRONE, LIUZZI, ZIZZA, BRUNI, TARQUINIO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

l'aeroporto "Karol Wojtyła" di Bari è il più importante scalo aereo della Puglia;

le destinazioni dei voli aerei da e per l'aeroporto di Bari, circa 41 (16 nazionali e 25 internazionali), consentono di raggiungere numerose località italiane e straniere;

tra i vettori presenti nello scalo del capoluogo pugliese Alitalia è certamente una delle compagnie aeree più importanti e tra quelle maggiormente utilizzate dai viaggiatori;

premessi, inoltre, che:

la Puglia è una regione che cerca di resistere faticosamente alla grave crisi economica, che ancora, dopo anni, produce effetti dannosi per lo sviluppo economico e sociale dell'intero Paese e che necessiterebbe, pertan-

to, di usufruire di misure atte a facilitarne il rilancio, a partire da un piano infrastrutturale adeguatamente finanziato e comprensivo, ovviamente, di un significativo potenziamento dei collegamenti aerei, ferroviari e viari;

Alitalia, al contrario, pur essendo la compagnia di bandiera, parrebbe non tenere in alcun conto le necessità proprie del territorio e proporrebbe le tariffe più alte fra quelle proposte dalle compagnie aeree presenti negli scali pugliesi, incluso quello di Bari;

premessi, infine, che:

in particolare, Alitalia, già negli spazi del suo sito *internet*, invita i viaggiatori a prenotare con "cospicuo anticipo" per usufruire di proposte economicamente vantaggiose;

in alternativa, ove un viaggiatore avesse bisogno di partire per una località italiana senza un "cospicuo anticipo", sarebbe costretto a pagare un biglietto di andata e ritorno nella stessa giornata sostenendo oneri che possono anche superare i 1.000 euro;

tale politica economica costringe molti potenziali viaggiatori, che non possono sborsare una somma così rilevante per un biglietto aereo, a rinunciare a viaggi, anche d'affari o per motivi di salute, talora molto importanti;

considerato che:

la citata somma di 1.000 e più euro appare, comunque, sproporzionata per un viaggio aereo di andata e ritorno all'interno del territorio italiano, anche se il viaggio viene prenotato all'ultimo momento;

Alitalia, nel 2015, in linea con le previsioni del piano industriale, ha registrato perdite per 200 milioni di euro e una diminuzione di circa 600.000 biglietti, non venduti, rispetto all'anno precedente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se sia a conoscenza dei dati di bilancio e a quanto ammontino i saldi negativi, sia pur parziali, registrati fin qui da Alitalia per l'anno 2016;

se risultino i motivi per i quali Alitalia, a differenza di altre compagnie aeree, adotta politiche economiche assai penalizzanti per i viaggiatori interessati alle tratte sia nazionali che internazionali;

se ritenga congrui i costi dei voli Alitalia, con particolare riferimento ai voli nazionali e internazionali, che collegano il Mezzogiorno d'Italia e, in particolare, la Puglia;

se e quali iniziative intenda porre in essere, al fine di promuovere, per quei territori particolarmente svantaggiati, quali la Puglia, una politica dei trasporti, ivi incluso il trasporto aereo, che, tenendo in conto le peculiarità locali, attui proposte più vantaggiose per i viaggiatori interessati e, in particolare, per i residenti;

se intenda intervenire, e con quali mezzi, per contenere i danni che una politica industriale poco avveduta rischia di provocare al territorio pugliese, alla sua economia e alla sua comunità.

(4-06663)

(16 novembre 2016)

STEFANO. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la Puglia è una regione dinamica del Mezzogiorno d'Italia e vanta oggi uno sviluppato *asset* aeroportuale, che si colloca al centro di un'area geografica strategica, quale è il Mediterraneo, rappresentando uno snodo fondamentale a supporto delle reti di trasporto continentali;

nel 2015 negli aeroporti di Bari e Brindisi sono transitati più di 6,2 milioni di passeggeri (il 6,5 per cento in più rispetto al precedente anno) su numerose destinazioni nazionali ed internazionali, frutto dello sforzo che Aeroporti di Puglia ha dedicato allo sviluppo dei voli, che oggi collegano la regione con tutte le più importanti aree mercato d'Europa;

la crescita e la stabilizzazione dei collegamenti sono garantiti dai principali vettori *low cost* e dalle compagnie tradizionali, che oggi connettono la Puglia con tutte le più importanti destinazioni nazionali e con i primari *hub* europei;

il bacino di utenza degli aeroporti di Bari e Brindisi, basato sull'analisi dei tempi di percorrenza, include 332 comuni nelle province di Bari (48), Foggia (47), Lecce (97), Brindisi (20), Taranto (29), Barletta-Andria-Trani (10), Campobasso (2), Potenza (37), Matera (31), Benevento (2), Avellino (uno), Cosenza (8), per un totale di quasi 5 milioni di abitanti e pari a circa l'8 per cento della popolazione italiana;

secondo l'atto di indirizzo del Governo italiano per il piano nazionale degli aeroporti, l'aeroporto di Bari è riconosciuto quale aeroporto strategico, e quello di Brindisi "di interesse nazionale";

tra i vettori presenti negli scali pugliesi, Alitalia è certamente una delle compagnie aeree più importanti;

tuttavia Alitalia, pur essendo la compagnia di bandiera, sembra non tenere in alcun conto le necessità proprie del territorio, proponendo tariffe più alte fra quelle proposte dalle compagnie aeree presenti negli scali pugliesi, per cui, qualora un viaggiatore avesse bisogno di partire per una località italiana a ridosso del giorno di partenza, sarebbe costretto a pagare un biglietto di andata e ritorno, nella stessa giornata, di oltre 1.000 euro;

tale politica economica costringe molti potenziali viaggiatori a rinunciare a questi spostamenti;

considerato che, a parere dell'interrogante:

la citata somma di 1.000 e più euro è obiettivamente spropositata per un viaggio aereo di andata e ritorno all'interno del territorio italiano, anche se il viaggio viene prenotato all'ultimo momento;

Alitalia, nel 2015, in linea con le previsioni del piano industriale, ha registrato perdite per 200 milioni di euro e una diminuzione di circa 600.000 biglietti, non venduti, rispetto all'anno precedente;

la Puglia è una regione che cerca di resistere faticosamente alla grave crisi economica, e necessiterebbe di usufruire di misure atte a facilitarne il rilancio, a partire da un piano infrastrutturale strategico, comprensivo di un significativo potenziamento dei collegamenti aerei, ferroviari e viari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

se sia a conoscenza dei dati di bilancio, compresi i saldi negativi, sia pur parziali, di Alitalia per l'anno 2016;

se risultino i motivi per i quali Alitalia, a differenza di altre compagnie aeree, adotta politiche economiche assai penalizzanti per i viaggiatori, interessati in special modo alle tratte nazionali;

se ritenga congrui i costi dei voli nazionali Alitalia che collegano il Mezzogiorno d'Italia e, in particolare, la Puglia, o se diversamente non ritenga necessario, nei limiti delle proprie competenze, promuovere una veri-

fica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcom) sull'eventuale esistenza di sacche speculative;

se non ritenga necessario convocare un tavolo presso il Ministero stesso, al fine di promuovere una ragionevole riduzione delle tariffe che riguardano le tratte da e per la Puglia.

(4-06716)

(6 dicembre 2016)

RISPOSTA.^(*) - Nell'assicurare che questa amministrazione segue con la massima attenzione consentita tutta la vicenda Alitalia, va evidenziato che, sulla base del regolamento (CE) n. 1008/2008 del 24 settembre 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per le prestazioni di servizi aerei nella comunità, l'ENAC effettua un monitoraggio dei vettori a cui rilascia la licenza di esercizio; in particolare, l'ente è tenuto a verifiche pressoché continue sulle condizioni economico-finanziarie di ogni vettore licenziatario, dalla fase del rilascio del provvedimento (articolo 5) per l'intero periodo di validità dello stesso (articolo 8, in particolare, commi 4 e 6), potendo sospenderlo o revocarlo ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9.

Ciò premesso, come è noto, la compagnia aerea Alitalia-Società aerea italiana SpA, in data 2 maggio 2017, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è stata ammessa immediatamente alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legge n. 347 del 2003. Con lo stesso decreto ministeriale è stato nominato un collegio commissariale composto dal dottor Luigi Gubitosi, dal professor Enrico Laghi e dal professor Stefano Paleari.

Con decreto-legge n. 55 del 2017 è stato disposto un finanziamento a titolo oneroso pari a 600 milioni di euro della durata di 6 mesi, da erogare con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale finanziamento, erogato al fine di evitare l'interruzione del servizio svolto, ivi compresi quelli con oneri di servizio pubblico, dovrà essere utilizzato per le indilazionabili esigenze gestionali della società stessa e delle altre società del gruppo.

L'ENAC riferisce di aver rilasciato, in data 3 maggio 2017, alla Alitalia-SAI una licenza provvisoria di esercizio con validità fino al 6 novembre 2017, con richiesta di aggiornare tempestivamente lo stesso ente

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

sull'evoluzione della procedura che rientra nelle specifiche attribuzioni sia del Tribunale competente, sia del Ministero dello sviluppo economico.

Il 12 maggio 2017 il Ministro dello sviluppo economico, con decreto ministeriale, ha ammesso Alitalia Cityliner SpA, controllata al 100 per cento da Alitalia-SAI, alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2003, nominando lo stesso collegio commissariale della società Alitalia-SAI. L'ENAC, il 24 maggio 2017, ha rilasciato Alitalia Cityliner una licenza provvisoria di esercizio con validità fino al 13 novembre 2017, con richiesta di aggiornare tempestivamente il medesimo ente sull'evoluzione della procedura.

In merito alle politiche economiche adottate da Alitalia, si ricorda che, nell'ambito del processo di liberalizzazione del trasporto aereo, i vettori titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea hanno la possibilità di scegliere le rotte sulle quali operare, oltre che di fissare le tariffe aeree per il trasporto passeggeri e merci, così come stabilito nel regolamento (CE) n. 1008/2008. L'opportunità di istituire o eliminare collegamenti aerei all'interno del territorio europeo è lasciata alle logiche imprenditoriali e di mercato e si inquadra in una dimensione concorrenziale che, come tale, non consente all'amministrazione di intervenire sulle scelte operate dalle imprese. Tuttavia, corre l'obbligo di ricordare (articolo 23 del regolamento) che, onde garantire il rispetto del diritto all'informazione e alla non discriminazione, il prezzo finale da pagare deve sempre essere indicato e comprendere tutte le tariffe passeggeri o merci applicabili, le tasse, i diritti e i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Ove vi siano supplementi di prezzo opzionali, devono essere comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all'inizio di qualsiasi processo di prenotazione e accettati, da parte del passeggero, sulla base del suo esplicito consenso (*“opt-in”*).

Da ultimo, anche al fine di favorire una politica dei trasporti pugliesi, ivi incluso il trasporto aereo, che attui proposte più vantaggiose per i viaggiatori interessati e, in particolare, per i residenti, appare utile evidenziare che la società di gestione Aeroporti di Puglia ha avanzato richiesta di istituzione di una rete aeroportuale degli aeroscali della regione. Si precisa che la definizione di rete aeroportuale, individuata come "un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale", è stata introdotta con l'articolo 2 della direttiva 2009/12/CE dell'11 marzo 2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea concernente i diritti aeroportuali. La direttiva, inoltre, all'articolo 4 stabilisce che "gli Stati membri possono autorizzare il gestore aeroportuale di una rete aeroportuale a introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e trasparente da applicare all'intera rete". L'introduzione della nuova fattispecie di rete aeroportuale potrà costituire, pertanto, un utile strumento per superare situazioni di inefficienza, ridurre i costi e consentire una crescita integrata degli aeroporti.

In merito alla richiesta di designazione della rete aeroportuale per la Puglia, l'*iter* per la designazione della rete, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, prevede un decreto, attualmente *in itinere*, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia, previo parere della Conferenza unificata.

Infine si segnala che, con decreto ministeriale n. 401 del 25 novembre 2016, sono state emanate, da parte di questo Ministero, apposite linee guida per la designazione delle reti aeroportuali italiane, che forniscono i parametri da rispettare affinché un raggruppamento di aeroporti in rete possa produrre effetti positivi sull'efficienza ed economicità delle gestioni aeroportuali interessate, al fine di ottenere la relativa designazione con decreto interministeriale. Gli aeroporti di una medesima rete devono quindi avere lo stesso gestore; tale condizione sussiste anche nel caso in cui la gestione unica si realizzi all'interno di un gruppo di aeroporti controllati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da un unico soggetto. Nel caso di gruppo societario, al fine di garantire la trasparenza dei trasferimenti economici fra le società del medesimo gruppo, la redazione di un bilancio consolidato tra le società del gruppo è obbligatoria. Ciascuna rete, costituita da due o più aeroporti, deve avere lo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle strutture aeroportuali e di valorizzare sinergie nella gestione congiunta, misurabili anche attraverso il raggiungimento di economie di scala e altri vantaggi di costo, nonché mirate specializzazioni d'uso degli stessi aeroporti.

Per incentivare la costituzione di aeroporti in rete questo Ministero provvederà a: a) includere nell'allegato infrastrutture al Documento economia e finanza la programmazione dei necessari collegamenti, in particolare di quelli ferroviari, con gli aeroporti in rete; b) utilizzare gli effetti della costituzione in rete degli scali aeroportuali, ai fini della valutazione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche tendenziale, e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale di ciascun aeroporto.

Gli aeroporti interessati a costituirsi in rete presentano apposita istanza a questo Ministero. Tale istanza deve contenere la dimostrazione del possesso dei necessari requisiti. A seguito della designazione in rete, i gestori aeroportuali possono presentare istanza all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'applicazione di un sistema di tariffazione comune. I relativi trasferimenti economici tra gli stessi aeroporti devono essere conformi al diritto comunitario.

Questo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia, può revocare, con apposito decreto, la predetta designazione qualora vengano meno le condizioni e i requisiti previsti nelle citate linee guida.

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

NENCINI

(26 luglio 2017)

DE POLI. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

in seguito a controlli sollecitati dalle competenti autorità dell'Unione europea, una Relazione tecnica di Arpav (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto) ha accertato lo stato di inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nel territorio compreso tra la zona delle province di Vicenza, Padova e Verona;

a seguito di tale relazione la Giunta regionale del Veneto, con delibera n. 618 del 29 aprile 2014 ha approvato i primi indirizzi operativi per il controllo e l'utilizzo dei pozzi privati nelle zone interessate dalla presenza delle PFAS;

la Azienda "Acque Veronesi" ha predisposto l'adozione di misure per la filtrazione e purificazione delle acque dalle sostanze perfluoroalchiliche presenti nelle acque erogate alla cittadinanza attraverso l'acquedotto pubblico con un evidente aggravio di costi di gestione e manutenzione;

le sostanze perfluoroalchiliche sono additivi chimici usati per rendere resistenti all'acqua ed ai grassi materiali quali carta, tessuti e contenitori alimentari;

sulla vicenda esiste già un esposto/denuncia contro ignoti presentato dal sindaco di uno dei comuni il cui territorio è compreso tra le province di Vicenza, Padova e Verona, per l'inquinamento delle falde acquifere da sostanze perfluoroalchiliche,

si chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo ritenga opportuno disporre, nell'ambito delle proprie competenze, per accertare la fonte di tale inquinamento affinché si possa definitivamente sanare una situazione dannosa per l'ambiente e per la salute umana e che, tra gli altri, comporta un notevole danno economico alle amministrazioni pubbliche ed ai privati a causa del continuo controllo sullo stato di inquinamento dell'acqua fruibile.

(4-02585)

(31 luglio 2014)

RISPOSTA. - Per le sostanze perfluoroalchiliche a catena corta, non sono state attivate dalla Commissione europea procedure per l'adozione di restrizioni in relazione a specifiche caratteristiche di pericolosità ambientale o sanitaria. La Norvegia ha recentemente avviato un'attività di valutazione per stabilire se una di queste sostanze (PFBS, numero CAS 375-73-5) risponda ai criteri stabiliti dal regolamento Reach per l'identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). Al termine di tale processo di valutazione, tuttora in corso, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e gli Stati membri della UE stabiliranno se per questa sostanza perfluoroalchilica a catena corta occorra adottare specifiche misure di gestione del rischio o particolari restrizioni.

Maggiori informazioni sull'eventuale pericolosità delle sostanze attualmente utilizzate, comprese le sostanze perfluoroalchiliche a catena corta, potranno essere messe a disposizione delle autorità nazionali e della Commissione europea, oltre che dell'ECHA, non appena sarà completata la fase di registrazione delle sostanze chimiche presenti sul mercato, la cui conclusione è prevista, ai sensi del regolamento Reach, entro il 31 maggio 2018.

In relazione agli aspetti relativi alla definizione dei valori soglia concernenti i PFAS, con il decreto ministeriale 6 luglio 2016 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 2016) sono stati fissati i valori soglia (VS) che definiscono il buono stato chimico delle acque sotterranee. Il citato decreto costituisce l'atto di recepimento della direttiva 2014/80/UE per la protezione delle acque sotterranee e fa seguito ad un'attività già avviata da anni dal Ministero e che ha portato nell'ottobre 2015 alla formalizzazione del citato decreto legislativo n. 172 del 2015 che, in attuazione della direttiva 2013/39/UE, definisce anche gli *standard* di qualità ambientale (SQA) per le acque superficiali.

Tali provvedimenti sono il frutto di un lavoro intenso portato avanti nell'ambito di un gruppo tecnico di lavoro appositamente costituito nel

2013 e coordinato dal Ministero, di cui fanno parte esperti dei principali istituti scientifici nazionali (ISPRA, CNR-TRSA, ISS). Nella fissazione di tali valori il gruppo tecnico ha applicato le procedure rigorose disciplinate a livello europeo nell'ambito della direttiva quadro 2000/60/CE, facendo riferimento in particolare alle linee guida, emanate dalla Commissione europea, "Guidance on groundwater status and trend assessment" n. 18 del 2009 e "Technical guidance for deriving environmental quality standards" (TGD-EQS) n. 27 del 2011.

L'intera procedura è della massima trasparenza e tutti i dati utilizzati e i calcoli effettuati sono stati pubblicati in una rivista internazionale sottoposta a referaggio internazionale indipendente (Valsecchi et al., 2016) e sono disponibili sul sito *internet* "researchgate" con il titolo "Deriving environmental quality standards for perfluorooctanoic acid PFOA and related short chain perfluorinated alkyl acids".

Per ciascuna sostanza presa in esame sono stati calcolati *standard* di qualità (QS) per ciascuno degli obiettivi di protezione previsti dalla TGD-EQS, purché risultino disponibili dati di quantità e qualità sufficiente alla definizione degli stessi secondo i requisiti della TGD-EQS stessa. Una volta stabiliti gli *standard* di qualità per ciascuno degli obiettivi di protezione, inclusa la protezione della salute umana per il consumo di acqua potabile, il valore più protettivo tra tutti questi è stato adottato come *standard* di qualità ambientale (SQA) per quella sostanza. Si evidenzia che l'applicazione di tale procedura di derivazione dei VS e degli SQA richiede ovviamente la disponibilità dei dati di monitoraggio, ragion per cui è stato possibile definire i suddetti parametri solo per alcuni PFAS. Successivamente, allorché a seguito dell'attuazione dei programmi di monitoraggio previsti nei piani di gestione relativi al sessennio 2013-2021 aumenterà la disponibilità di dati, sarà possibile inserire nella valutazione dello stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei altri composti appartenenti alla famiglia dei PFAS.

È inoltre necessario evidenziare che il gruppo di lavoro, tenendo conto della metodologia prevista dalla direttiva 2000/60/CE, ha deciso di derivare valori per sostanze singole e non per sommatorie di sostanze per le quali l'incertezza valutativa e analitica risulta maggiore.

A valle della descrizione del percorso seguito per la definizione dei valori soglia per le acque sotterranee, si sottolinea che tali valori concorrono a stabilire il buono stato chimico dei corpi idrici sotterranei e discendono da metodologie di derivazione e scopi diversi dai limiti sanitari delle acque potabili. Essi sono comunque ricavati tenendo conto di tutti i dati di tossicologia umana ed ambientale presenti nella letteratura scientifica, come previsto dalla linea guida CIS (common implementation strategy) n. 18 "Groundwater status and trend assessment" e dalla direttiva europea per la protezione delle acque sotterranee (2006/118/CE).

Bisogna altresì ricordare che la maggior parte delle acque, anche se estratte da pozzi che attingono a falde sotterranee, vengono sottoposte a trattamento di abbattimento degli inquinanti e disinfezione, per cui non vi è nessuna controindicazione al fatto che i valori soglia per le acque sotterranee o anche gli SQA per le acque superficiali siano superiori ai limiti di potabilità, pur tenendo conto che è necessario minimizzare al massimo i trattamenti di potabilizzazione, come prevede la direttiva quadro acque.

I limiti per le acque potabili proposti dall'Istituto superiore di sanità si basano prioritariamente su criteri sanitari, nonostante le incertezze sugli aspetti tossicologici che emergono dalla letteratura più recente, affermando contestualmente la necessità che tali sostanze siano "assenti" e per tale ragione si indicano dei limiti di *performance*, basati sulle BAT (*best available techniques*) di rimozione dei contaminanti. I limiti definiti per i PFAS nelle acque destinate al consumo perseguono l'obiettivo di raggiungere, anche attraverso trattamenti di potabilizzazione delle acque captate basati sulle migliori tecnologie, la "virtuale assenza" dei composti prima del consumo. Tale aspetto si inquadra nei criteri espressi al considerando 8 della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano secondo cui "per consentire alle imprese erogatrici di rispettare le norme di qualità per l'acqua potabile, occorre garantire - grazie a idonee misure di protezione delle acque - la purezza delle acque di superficie e sotterranee; che lo stesso scopo si può raggiungere applicando opportune misure di trattamento delle acque prima dell'erogazione". I valori parametrici per le acque potabili possono essere definiti anche ampiamente al di sotto di soglie di sicurezza basate su criteri tossicologici e tale approccio ha ispirato la fissazione dei limiti sulle acque potabili in Veneto considerando la natura antropogenica dei PFAS che non dovrebbero essere presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Inoltre l'Istituto superiore di sanità, nel mese di luglio 2016, ha comunicato che, a seguito di incontri con le competenti autorità della Regione Veneto, sono stati definiti gli obiettivi del monitoraggio, e il relativo piano di campionamento e analisi. Tali attività interesseranno i campioni più rappresentativi delle produzioni locali, sia vegetali che animali e si svilupperanno a decorrere dal mese di settembre 2016 per terminare a gennaio 2017.

Con riferimento alle questioni riguardanti l'inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nel Veneto, si evidenzia che il Ministero ha coinvolto gli enti territoriali competenti per l'esecuzione degli accertamenti necessari all'individuazione delle fonti di immissione delle sostanze e l'attivazione delle misure a tutela dei corpi idrici. In particolare, sono state assunte una serie di iniziative tra cui la stipula nel 2011 di una convenzione con l'istituto di ricerca sulle acque del CNR per la realizzazione di uno studio del rischio ambientale e sanitario associato alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche nel bacino del Po e nei principali bacini fluviali italiani.

Nel corso del 2013 lo stesso Ministero, rendendo noti all'ARPA Veneto i risultati dello studio compiuto dall'Istituto, dai quali era emersa in particolare la presenza anomala di PFAS in diversi corpi idrici superficiali e nei punti di erogazione pubblica delle acque della provincia di Vicenza e comuni limitrofi, sollecitava gli accertamenti necessari ad individuare la fonte di immissione delle sostanze e delle conseguenti iniziative di tutela delle acque. L'ARPAV, a seguito di un'ampia attività di monitoraggio, anche sulle possibili sorgenti secondarie, confermando la contaminazione da PFAS, presente nelle acque superficiali e sotterranee di alcuni comuni delle province di Vicenza, Verona e Padova, provvedeva a delimitare l'area coinvolta, delineando il plume di contaminazione delle acque sotterranee, individuando i corsi d'acqua maggiormente interessati. Definita la sorgente principale di contaminazione da PFAS, avviate le procedure di bonifica del sito e di contenimento del contaminante, a partire dal 2014, oltre alle province, l'ARPAV ritenne di estendere il monitoraggio in ambito regionale.

Tra le iniziative adottate dal Ministero occorre evidenziare che è stato inoltre istituito un gruppo tecnico di lavoro, tra gli esperti degli istituti scientifici nazionali (CNR IRSA, l'Istituto superiore di sanità e ISPRA) per la fissazione di *standard* di qualità ambientale (SQA) per la valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali e di valori soglia (VS) per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee al fine di effettuare i relativi adeguamenti della normativa tecnica vigente.

Il suddetto gruppo di lavoro, a conclusione della propria attività, ha inviato al Ministero nel novembre 2014, una proposta tecnica relativa alla definizione dei suddetti *standard* di qualità e valori soglia e il Ministero ha avviato il relativo *iter* per l'adeguamento normativo. Per quanto riguarda le acque superficiali, gli *standard* di qualità ambientale sono stati inseriti nel decreto legislativo n. 172 del 2015, con cui è stata recepita la direttiva 2013/39/UE sulle sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque. Nel decreto è stato altresì inserito l'obbligo per le Regioni e le Province autonome nel cui territorio è stata evidenziata la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori agli *standard* di qualità ambientale, di elaborare uno specifico programma di monitoraggio ed un programma preliminare di misure relative a tali sostanze, da inserire nel piano di gestione. Per quanto riguarda, invece, i valori soglia nelle acque sotterranee, l'Istituto superiore di sanità ha provveduto nel 2015 a definire le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), valori che sono stati successivamente definiti nel decreto ministeriale del luglio 2016 di recepimento della direttiva 2014/80/UE sulla protezione delle acque sotterranee.

Parallelamente, sempre prima della pausa estiva, in materia di contaminazione da PFAS è stato messo a punto dallo stesso Ministero uno schema di accordo novativo finalizzato all'aggiornamento dell'"Accordo integrativo per la tutela delle risorse idriche del bacino del Fratta-Gorzone". Tra le finalità dell'accordo, che dovrebbe essere sottoscritto a breve, con riferimento ai PFAS, è stata prevista tra l'altro la riduzione dell'utilizzo e dello

scarico delle sostanze perfluoroalchiliche, la progressiva riduzione delle concentrazioni dei composti perfluoroalchilici nelle acque superficiali e sotterranee e l'individuazione delle condizioni operative e degli interventi necessari atti a garantire la fornitura di acqua potabile di qualità, nel perseguimento dell'obiettivo di tutela della salute pubblica. Per il perseguimento di tali finalità è prevista la sottoscrizione da parte dei soggetti interessati di uno specifico accordo di programma attuativo.

In ogni caso, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a monitorare costantemente le attività in corso, anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(10 ottobre 2016)

DONNO, GAETTI, MOLINARI, MONTEVECCHI, CAPPELLETTI, LEZZI, BUCCARELLA, NUGNES, SIMEONI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute.* - Premesso che:

nel 2004 l'Acquedotto Pugliese SpA predisponeva un progetto preliminare inserito nell'"Accordo di programma quadro per la tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche" di realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio degli abitanti di Sava, Manduria e delle marine di Manduria (Taranto);

a seguito dell'analisi delle alternative riguardanti l'ubicazione dell'impianto di depurazione, gli enti coinvolti stabilivano che il sito dovesse essere posto in prossimità delle marine di Manduria;

con decreto n. 210/CD/A del 19 dicembre 2005, il commissario delegato per l'emergenza ambientale finanziava la costruzione dell'impianto per un importo di 11.360.000 euro, rinviando "l'assunzione di determinazioni in ordine all'importo necessario a finanziare la realizzazione della condotta sottomarina all'adozione del successivo provvedimento", prevedendo lo scarico del nuovo impianto in battigia;

l'Acquedotto Pugliese SpA predisponeva, con prot. n. 2802 del 30 maggio 2006, un ulteriore progetto preliminare di realizzazione di un nuovo impianto di depurazione avente la previsione dello scarico in battigia;

stante l'importanza dell'opera, l'elevata mole di pareri e autorizzazioni da acquisire nonché le implicazioni paesaggistiche, ambientali e archeologiche, veniva indetta una Conferenza dei servizi, poi sospesa con esito negativo a causa del parere contrario del Comune di Manduria alla realizzazione del progetto;

con nota 2830 del 9 luglio 2007, il commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia nel prendere atto degli esiti della Conferenza dei servizi, invitava l'Acquedotto Pugliese SpA a procedere comunque alla redazione del successivo livello di progettazione;

con determina dirigenziale n. 232 del 26 maggio 2009 il commissario approvava il progetto dell'opera con valore di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità e di variante urbanistica;

nonostante numerosi atti presentati dalle amministrazioni locali limitrofe e da taluni cittadini, con deliberazione n. 1236 del 12 giugno 2012, la Giunta regionale pugliese confermava formalmente la volontà di realizzare l'impianto e l'intera rete di distribuzione;

considerato che, a giudizio degli interroganti:

la realizzazione dello scarico a mare dei reflui per il tramite di condotta sottomarina determinerebbe gravi danni all'ecosistema marino e alla risorsa naturale costiera in aperto contrasto con l'art. 73 del codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006;

il depuratore consortile, così come attualmente previsto, si porrebbe altresì in contrasto con l'art. 106, il quale stabilisce: "le acque reflue urbane (...), che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento più spinto";

l'area in cui dovrebbe sorgere il depuratore è stata dichiarata area naturale protetta dalla legge regionale n. 24 del 2002, nonché il tratto di terre e di mare prospiciente è stato individuato quale "zona SIC" (sito d'interesse comunitario) con decreto del Ministero dell'ambiente del 7 marzo 2012. Pertanto, l'allocazione dell'impianto di depurazione in tali zone risulterebbe certamente inidonea alla tutela delle stesse e contraria alle normative richiamate;

considerato inoltre che:

si sono susseguiti numerosi incontri con le autorità e gli uffici regionali preposti alla gestione della problematica;

in data 11 aprile 2012 il comitato cittadino di Manduria "Noscaricoamare" incontrava presso la Regione il presidente della Commissione re-

gionale Ambiente, l'assessore per i lavori pubblici e il dirigente del Settore tutela delle acque. In tale occasione, il comitato presentava una proposta alternativa al progetto regionale del costruendo depuratore consortile;

tale proposta prevede l'utilizzo di pozzi sperdenti in zona non satura quale recapito finale dei reflui, insieme agli altri interventi di riutilizzo dei reflui del depuratore quali il "riuso in agricoltura" e lo "stoccaggio per irrigazione di soccorso", previsti nello stesso piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 230 del 20 ottobre 2009, e per di più ribaditi nella stessa delibera regionale n. 1236 del 12 giugno 2012;

la relazione tecnica è stata oggetto di riscontro da parte del Servizio tutela delle acque della Regione, con nota protocollo n. AOO_075-0003586 del 2 agosto 2012, in cui non sono state fatte particolari obiezioni, fatta salva l'ovvia necessità di individuare preventivamente un comprensorio idrico e predisporre la rete di distribuzione tramite protocollo d'intesa;

la proposta alternativa presenta indiscutibili vantaggi ambientali quali la riduzione degli effetti della contaminazione salina in atto lungo la fascia del litorale jonico, l'assenza di scarico di reflui nel mare data da un completo riutilizzo dei reflui, nonché la tutela dell'economia agricola e turistica;

considerato, infine che:

a parere degli interroganti non vi è chiarezza normativa su quale sia l'organo amministrativo legittimato al rilascio della deroga che consenta, *ex art. 103* del codice dell'ambiente, lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo;

la tutela della salute, annessa e conseguente a tale problematica, costituisce *ex art. 117* della Costituzione materia di legislazione concorrente con potestà legislativa spettante alle Regioni e comprensiva di poteri autorizzativi in deroga alla legislazione nazionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quale sia il soggetto giuridico potenzialmente legittimato alla concessione della deroga prevista nell'*art. 103* del decreto legislativo n. 152 del 2006;

se, nell'ambito delle rispettive competenze, non ritengano opportuno sollecitare la Regione Puglia, di concerto con i Comuni di Manduria, Avetrana, Sava e Maruggio, a individuare soluzioni tecniche condivisibili

che tutelino l'ambiente, l'ecosistema e che rispettino il dettato normativo del codice dell'ambiente;

se, nell'ambito delle proprie competenze, non ritengano opportuno attivare politiche ambientali atte al contrasto dell'intrusione marina e della costante desertificazione dei territori interessati, scongiurando il rischio concreto della compromissione dell'equilibrio ambientale.

(4-02070)

(15 aprile 2014)

RISPOSTA. - Si segnala, in via preliminare, che la Regione ha evidenziato al Ministero la criticità che caratterizza l'agglomerato di Sava-Manduria. In particolare è emerso che i lavori di costruzione dell'impianto consortile della potenzialità di circa 70.000 abitanti equivalenti da realizzare in territorio di Manduria, atto al trattamento delle acque reflue prodotte anche nelle marine dello stesso territorio comunale, con scarico nel mar Ionio con condotta sottomarina, sono stati avviati ad aprile 2015 e sospesi in data 30 luglio 2015, a causa dell'opposizione delle amministrazioni comunali coinvolte per la realizzazione dell'opera, con specifico riguardo allo scarico a mare. Le iniziative di contrasto, messe in campo dai Comuni di Manduria e Avetrana hanno determinato l'intervento della Prefettura di Taranto che ha disposto l'interruzione delle attività volte alla realizzazione dell'impianto per esigenze di ordine pubblico. A fronte della situazione e al fine di superare l'atteggiamento ostativo, la Regione Puglia ha preso in considerazione l'ipotesi di una soluzione alternativa allo scarico a mare. Tale ipotesi progettuale prevede il riutilizzo irriguo delle acque reflue trattate a norma del decreto ministeriale n. 185/2003 nei mesi estivi ed una ricarica artificiale della falda attraverso trincee disperdenti e pozzi anidri disperdenti negli strati superficiali del sottosuolo "in applicazione dell'art. 104, comma 4 bis, del dlgs 152/06".

A fronte delle citate criticità, in data 21 aprile 2016, presso il Ministero, costantemente impegnato ad intraprendere e portare avanti tutte le azioni di competenza volte alla risoluzione e al superamento delle problematiche per il pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria, si è svolta una riunione con le amministrazioni regionali e l'Acquedotto pugliese. Sulla base di alcune considerazioni emerse nel corso della riunione, la Regione Puglia, nel maggio 2016 ha inviato una nota al Ministero descrivendo la nuova ipotesi progettuale di soluzione alternativa allo scarico a mare.

In particolare, la proposta alternativa alla condotta sottomarina delle acque reflue depurate con caratteristiche qualitative che rispettino i requisiti del decreto ministeriale sul riutilizzo n. 185/2003 presentata dalla

Regione e redatta anche sulla base di alcune considerazioni emerse nel corso della citata riunione prevede, in sintesi: a) il riutilizzo irriguo, nella stagione estiva, delle acque reflue in uscita dal nuovo depuratore consortile di Sava-Manduria sia per le coltivazioni agricole, utilizzando la presente rete irrigua gestita dal Consorzio di bonifica dell'Arneo, sia per l'irrigazione di aree destinate a verde forestale; b) la necessità, in ottemperanza a quanto indicato dall'articolo 8 del decreto ministeriale n. 185/2003, di prevedere, nei periodi in cui non venga effettuato il riutilizzo dell'intera portata, uno scarico alternativo.

Per lo scarico alternativo (ai sensi dell'art. 8 citato) la Regione propone la realizzazione di un "buffer ecologico", ubicato all'interno dell'area di Masseria della Marina, di proprietà del Comune di Manduria, costituito da una serie di bacini di accumulo tra loro collegati, con finalità differenziate che vanno dall'alimentazione di aree con finalità ricreative e naturalistiche alla creazione di riserve per uso antincendio, e da un sistema di vasche disperdenti per il ravvenamento della falda idrica sotterranea posta ad una profondità di circa 30 metri dal piano di campagna.

Il Ministero ha condiviso la proposta di realizzare bacini di accumulo di risorsa idrica ad uso plurimo (irrigazione agricola e non, creazione di riserve antincendio, aree a verde, realizzazione di progetti a carattere naturalistico e ricreativo a sostegno dello sviluppo turistico ed ecosostenibile del territorio), da alimentare con l'effluente adeguatamente depurato dal realizzando nuovo impianto di depurazione di Manduria. Al contempo, tuttavia, il Ministero ha anche rammentato, come già sottolineato nel corso della riunione di aprile 2016, che le vigenti disposizioni normative in materia al momento non consentono l'utilizzo di acque reflue, ancorché opportunamente depurate, per il ravvenamento delle falde idriche.

Al riguardo, va infatti ricordato che l'art. 104, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 non prevede, ad oggi, la possibilità di ravvenamento o accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei con acque reflue, ma solo con acque prelevate allo scopo da altri corpi idrici, sia superficiali che sotterranei e, altresì, che il decreto 2 maggio 2016, n. 100, "Regolamento recante criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità, ai sensi dell'articolo 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 2016), ha dettato criteri tecnici e condizioni per il rilascio dell'autorizzazione agli interventi di ravvenamento o accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei, con la finalità di migliorarne lo stato di qualità, prevedendo l'utilizzo esclusivo di acque prelevate da corpi idrici superficiali o sotterranei.

Ad ogni modo, va segnalato che, sull'argomento, la Commissione europea sta elaborando, avvalendosi di un apposito gruppo di lavoro tecnico-scientifico (a cui anche l'Italia partecipa con propri esperti), le linee gui-

da tecniche contenente i criteri per il riutilizzo delle acque reflue depurate che riguarderà i “requisiti minimi di qualità per il naso delle acque a fini irrigui e di ricarica della falda”. Detta linea guida, nelle intenzioni della Commissione UE, dovrebbe costituire la base di un testo normativo comunitario specifico sulla materia. A seguito dell'emanazione dei criteri da parte della Commissione UE, questo Ministero, non riducendo in alcun modo lo stato di attenzione su tali tematiche, potrà valutare anche un'eventuale modifica normativa, al fine di aggiornare la normativa nazionale di settore con l'introduzione della possibilità di ricorrere al riutilizzo di acque reflue adeguatamente depurate nei casi in cui ciò possa determinare un'inversione della tendenza al peggioramento della qualità delle acque sotterranee, laddove, ad esempio, l'intrusione salina ne sia la causa.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(7 febbraio 2017)

DONNO, MANGILI, SANTANGELO, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, MORONESE, BUCCARELLA, TAVERNA, PUGLIA, CASTALDI, PAGLINI, NUGNES. - *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

nel 2010 la British American tobacco (BAT) decideva di chiudere il sito produttivo di Lecce lasciando senza lavoro circa 400 lavoratori, con la promessa dell'avvio di un processo di riconversione industriale e di ricollocazione presso altre aziende;

i tentativi di riconversione portati avanti dalle aziende coinvolte, quali Hds e IP Korus, non hanno prodotto alcun risultato positivo. In maniera del tutto analogo, in data 17 marzo 2015, nel corso del tavolo convocato presso il Ministero dello sviluppo economico, veniva reso noto anche il fallimento degli obiettivi di proficuo reimpiego da parte della società Iacobucci, vanificando *in toto* l'accordo di conversione siglato all'uopo nel 2010 nonché le legittime aspettative di ricollocazione lavorativa;

da un articolo del 5 maggio 2015, pubblicato sul "Quotidiano di Puglia", si apprende che alcuni operai della Iacobucci Mk hanno inviato, ai comandi provinciali della Guardia di finanza, del Corpo forestale, dei Carabinieri nonché all'Arpa (Agenzia regionale protezione ambientale) di Lecce, un plico contenente 13 scatti fotografici corredati dalla seguente illustrazione: «"Reati ambientali compiuti da Iacobucci Mk e Inser Srl, viale della Repubblica 17 Lecce, durante i tre anni di presenza nel sito industriale. Rifiuti

speciali, olii, sversamento nei tombini e dispersione di polveri pericolose tipo "cadorite". La macchina del lavaggio pannelli scarica direttamente nei tombini della fognatura"»;

la medesima fonte riporta che «in una foto è visibile, in uno spazio chiuso, un cumulo di fusti di latta che riportano il contrassegno utilizzato per i materiali infiammabili. Anche riguardo alla macchina di lavaggio dei pannelli (che compongono i carrelli da vendere alle compagnie) che sverrebbe direttamente nel tombino, la dinamica che la relativa foto esprime è riconoscibile: il tubo di scarico del macchinario è effettivamente inserito, attraverso un foro, in un punto del pavimento che risulta in rilievo e di colore giallo. In un'altra foto si vede un container dello stesso colore. Alla base del corpo metallico, lungo almeno 3 metri, è visibile un flusso liquido che arresta la sua corsa proprio a ridosso di una griglia, molto simile, nella forma, a quelle fognarie»;

a giudizio degli interroganti è evidente che una simile situazione, qualora accertata, debba celermente passare al vaglio delle competenti autorità,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano adottato o intendano adottare provvedimenti urgenti al fine di chiarire le evidenze descritte e le connesse responsabilità;

se siano state intraprese le dovute attività di indagine da parte delle autorità interessate, al fine di verificare l'eventuale violazione della vigente normativa in materia ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

di quali elementi dispongano in ordine alle presumibili conseguenze ambientali nel territorio e nelle aree limitrofe e come, all'occorrenza, intendano intervenire per scongiurare eventuali ulteriori danni, in un'ottica di prevenzione e di potenziamento dei livelli di sicurezza.

(4-05135)

(26 gennaio 2016)

RISPOSTA. - Le questioni poste si riferiscono a presunti reati ambientali che sarebbero stati commessi dalle società Iacobucci MK e Inser srl, nei 3 anni di presenza sul sito industriale già gestito da British American tobacco (BAT) ovvero lo stabilimento sito a Lecce in viale della Repubblica.

Da quanto riferito dalla Prefettura di Lecce, si tratterebbe, secondo i denunciati, della presenza, in uno spazio chiuso all'interno dell'opificio, di cumuli di rifiuti speciali, oli, polveri pericolose tipo "cardorite", fusti con materiali infiammabili, nonché dello sversamento nei condotti fognari di liquidi di scarto di operazioni di lavaggio industriale. La denuncia è stata sporta da alcuni operai della Iacobucci MK, che hanno inviato ampia documentazione fotografica ai comandi della Guardia di finanza, del Corpo forestale, dei Carabinieri nonché all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di Lecce. Come riferito dai comandi interpellati, della questione è stata informata l'autorità giudiziaria, che però non ha delegato alcuna attività di indagine né al Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Lecce né al comando provinciale della Guardia di finanza.

In ogni caso, si fa presente che le problematiche rappresentate sono tenute in debita considerazione da parte di questo Ministero, come dimostra l'impegno profuso per introdurre i reati ambientali nel codice penale. La legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ha introdotto certezze attese da anni su attività illegali come l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, il traffico e l'abbandono di materiale ad alta radioattività, l'impedimento dell'attività di vigilanza e controllo ambientali, l'omessa bonifica. Proprio la recente presentazione del rapporto Ecomafia 2016 di Legambiente ha certificato la diminuzione dei reati ambientali, mostrando già i primi frutti del nuovo impianto normativo.

Della questione sono interessate altre amministrazioni, pertanto, qualora dovessero pervenire ulteriori e utili elementi si provvederà a fornire un aggiornamento. Ad ogni modo, alla luce delle informazioni esposte, questo Ministero continuerà, per quanto di competenza, a tenersi informato, anche al fine di valutare un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(2 novembre 2016)

FAZZONE. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

in data 8 ottobre 2014, la ditta Metilflegrea, società cooperativa a responsabilità limitata, presentava, attraverso il sistema informativo della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istanza volta ad ottenere il rilascio della con-

cessione demaniale marittima su un'area marina di complessivi 500.000 metri quadrati, nella zona antistante il comune di Terracina (Latina), da utilizzare per l'allevamento di mitili;

lo specchio d'acqua oggetto della concessione richiesta, costituito da un fronte a mare di 1.000 metri lineari per una larghezza dei filari di 500 metri e localizzato precisamente di fronte il litorale ponente di Terracina, ha profondità variabili da 28 a 32 metri ad una distanza minima dalla costa di circa 2,053 miglia, si pone ad una distanza minima dei vertici dell'area richiesta in concessione di 600 metri dal limite del sito di importanza comunitaria (SIC) cod. IT6000013, denominato "fondali tra capo Circeo e Terracina", nei cui fondali, come asserito da Legambiente, «sono presenti diverse tipologie di habitat e specie (Posidonia Oceanica codice 1120, Cymodocea Nodosa codice 1110, habitat Coralligeno codice 1170, Pinna Nobilis) di rilevante interesse comunitario, che necessitano di una stretta protezione», come specificato nell'allegato I, II e IV della direttiva 92/43/CE, nota anche come direttiva "Habitat";

il 26 gennaio 2015 la Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative esprimeva esito favorevole dell'istruttoria in merito alla valutazione di incidenza, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e successive modificazioni e integrazioni, dell'impianto, ritenendo «di poter escludere, con ragionevole certezza scientifica, sulla scorta dello studio di compatibilità presentato in merito all'intervento proposto, rischi significativi indiretti di degrado dell'habitat prioritario di importanza comunitaria segnalato per il sito», sebbene lo stesso ricadesse nelle adiacenze del SIC;

il 5 marzo 2015 la Giunta del Comune di Terracina esprimeva, all'unanimità, parere contrario al rilascio, da parte della Regione Lazio, della concessione demaniale marittima alla Mitilflegrea per la realizzazione dell'impianto di allevamento di mitili davanti alla costa tra porto Badino e foce Sisto, in ragione principalmente di potenziali danni all'attività turistica, alla pesca professionale, alla navigazione, alla balneazione e alla stessa limpidezza dell'acqua;

il 10 dicembre 2015, presso la Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca, si teneva la conferenza dei servizi decisoria sulla domanda di rilascio di concessione, indetta e convocata con nota n. 659801 del 30 novembre 2015, concernente l'espressione dei richiesti pareri connessi all'istanza, durante la quale veniva data lettura dei pareri favorevoli alla realizzazione dell'impianto da parte della Direzione ambiente area sistemi naturali dell'Agenzia delle dogane della Capitaneria di porto di Gaeta;

tuttavia, durante la stessa seduta, il dottor Gian Francesco De Luca, del Provveditorato interregionale opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna, rilevava la mancanza, nell'esame della documentazione, di un e-

laborato tecnico capace di dare riscontro alle due problematiche meteomarine: dell'ubicazione dell'area richiesta in concessione rispetto alla zona dei frangenti e dell'idoneità delle componenti che costituiscono l'impianto in relazione alle sollecitazioni derivanti dalle correnti e moto ondoso. Pertanto, riteneva di subordinare il parere di competenza all'acquisizione dell'elaborato;

in data 11 dicembre, il Provveditorato subordinava il parere favorevole di propria competenza alla condizione che fosse prodotto ed acquisito un documento tecnico capace di dare riscontro a tali problematiche meteomarine;

il parere espresso dalla Capitaneria di porto di Gaeta, acquisito preliminarmente quello dell'ufficio circondariale marittimo di Terracina, che aveva evidenziato che l'impianto sarebbe stato posizionato in un tratto di mare interessato dal traffico di unità da pesca e da diporto nelle due direttrici "San Felice Circeo-golfo di Gaeta" e "Terracina-arcipelago pontino", interessando gli approdi situati presso foce Sisto e porto Badino, esprimeva il nulla osta subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni: 1) prima della messa in opera degli impianti si sarebbe dovuto prevedere un idoneo sistema di segnalamento marittimo, le cui caratteristiche tecniche avrebbero dovuto essere approvate dal Marifari Napoli; 2) prima dell'inizio dei lavori il competente ufficio circondariale marittimo di Terracina, su richiesta della Mitilflegrea, avrebbe dovuto emanare l'ordinanza interdittiva *ex art. 59* del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 ed il relativo avviso ai naviganti;

con determinazione G02621 del 21 marzo 2016, la Direzione agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca della Regione Lazio autorizzava la Mitilflegrea all'anticipata occupazione per un periodo di 365 giorni decorrenti dalla notifica della medesima determina dello specchio acqueo di complessivi 500.000 metri quadrati antistante a Terracina;

nella seduta n. 56 del Consiglio regionale del Lazio del 13 aprile 2016, l'assessore Buschini, in risposta ad un'interrogazione a risposta immediata concernente l'impianto di allevamento di mitili, asseriva che «la Regione Lazio in assenza di direttive proprie in materia si attiene per il rilascio delle concessioni demaniali marittime a scopo di acquacoltura alle disposizioni impartite dal Codice della navigazione e dal relativo Regolamento di attuazione»;

nello stesso contesto, l'assessore si impegnava su due fronti: da un lato, l'istituzione di un tavolo interdisciplinare per la regolamentazione delle acque, volto cioè ad una corretta pianificazione, fruizione e gestione degli specchi d'acqua, in termini di investimenti su eventuali impianti, dal momento che fattispecie concrete come quella di cui si tratta sollevano interro-

gativi anche sulla competenza della materia, tenendo tuttavia presente che altre Regioni hanno già proceduto ad un'operazione di questo genere; dall'altro, la convocazione di un tavolo di lavoro *ad hoc* sulla questione, per poter meglio precisare la situazione e gli interventi opportuni, con il Comune di Terracina e con quanti vorranno partecipare e avranno titolo a farlo;

Legambiente ha chiesto di prendere parte al costituendo tavolo per rappresentare le problematiche ambientali generate dalla determinazione regionale che ha dato autorizzazione all'anticipata occupazione dello specchio d'acqua interessato al progetto di installazione del maxi impianto;

considerato che:

è inevitabile paventare l'ipotesi di un grave danno allo stato di salute delle acque, già in sofferenza per le elevate temperature della stagione estiva, e di conseguenza l'ipotesi dell'impossibilità di accesso alla balneazione, con il rischio di compromettere anche i capisaldi su cui il Comune ha ottenuto la bandiera blu;

la qualità, la trasparenza e la limpidezza dell'acqua costituiscono elemento prezioso per un territorio che dal mare e nel mare trova la sua principale fonte di sviluppo e opportunità, specialmente nel contesto dell'offerta turistica che attraverso l'elemento prezioso del suo mare genera possibilità di lavoro e di sviluppo delle attività del settore, non solo per il comune di Terracina, che da solo ha 3 chilometri di spiaggia attrezzata, circa 30 strutture alberghiere e numerose case per la villeggiatura, un numero considerevole di ristoranti e infinite opportunità per il turista di trascorrere le vacanze all'insegna delle più svariate esigenze, ma anche per i comuni limitrofi. Pertanto, il mega impianto non avrebbe un ritorno neanche in termini di occupazione;

lo specchio d'acqua è un'area marina destinata ad attività di pesca professionale, ragione per la quale dal mancato uso della stessa da parte della marineria locale subirebbero pregiudizio le possibilità economiche e lavorative degli operatori del settore;

ad essere pregiudicato sarebbe, peraltro, il semplice impatto visivo della bellezza della costa;

constatato che:

la Regione Lazio sta procedendo senza tenere conto non solo delle conseguenze che tale installazione comporterà in termini ambientali e di ecosistema marino, economici ed occupazionali, essendo quel mare un bene prezioso fonte di sostentamento per i tantissimi operatori che lavorano sul litorale, ma anche senza considerare la volontà dello stesso Comune di Terracina che circa un anno fa aveva espresso chiaramente parere contrario;

il tavolo di concertazione con il Comune sembra l'unica speranza, per i cittadini di Terracina e per chi li rappresenta, che la Regione Lazio si soffermi ad approfondire le ragioni delle numerose opposizioni che sono state sollevate in merito alla realizzazione del mega impianto per l'allevamento di mitili;

l'amministrazione comunale, sebbene ente non competente ad assumere decisioni relative al demanio, anche a livello meramente consultivo avrebbe dovuto esprimere il proprio parere, in quanto rappresentante dei 45.000 abitanti per avere la possibilità di esprimersi ed eventualmente impedire potenziali ripercussioni negative di decisioni adottate sulla base di pareri di enti ed organi che non vivono il territorio e che sul quel territorio incideranno in maniera negativa;

i cittadini e le varie associazioni ambientaliste sono pronti ad ogni forma di mobilitazione per far sentire la loro opinione, sinora non ascoltata, per bloccare l'*iter* per il posizionamento dell'impianto della Metilflegrea, intendendo, nel caso, adire anche le vie legali;

secondo Legambiente, peraltro, è incomprensibile l'esito favorevole dell'istruttoria VIA: «Le praterie di Posidonia Oceanica - spiegano gli ambientalisti - sono considerate le più forti concentratrici di materia vivente del Mediterraneo oltre che un'efficace protezione contro l'erosione del litorale. La Valutazione di Incidenza è il procedimento di carattere preventivo introdotto dall'articolo 6, comma 3, della "direttiva Habitat" (recepita con DPR 357 del 1997 modificato ed integrato dal DPR 120 del 2003) e ha come obiettivo la salvaguardia dell'integrità e l'equilibrio ambientale dei SIC. Inoltre con la Deliberazione Regionale 604 del 3/11/2015 (peraltro stranamente non citata nell'atto di rilascio dell'autorizzazione), alcuni SIC tra cui il SIC IT6000013 sono stati modificati nelle delimitazioni. In particolare il SIC IT6000013 è stato ampliato per tener conto del progressivo accrescimento negli anni della Posidonia - anche a seguito dei maggiori controlli sulla pesca a strascico - e anche per salvaguardare i nuovi habitat che sono stati recentemente rilevati (Cymodocea Nodosa, habitat Coralligeno)»;

nel 2015, la Regione Lazio ha concluso il progetto "Mare nostrum", con il quale già nel 2007 aveva stanziato 900.000 euro per il raddoppio di un'area marina protetta nello specchio acqueo antistante il tratto di costa tra porto Badino e Terracina, finalizzato alla preservazione e allo sviluppo della fauna e della flora acquatiche e, nel contempo, dell'ecosistema marino;

la Regione Lazio, che ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto "favorisce il concorso dei Comuni, delle Province e degli altri enti locali, in quanto istituzioni autonome rappresentative delle rispettive comunità, alla determinazione delle proprie scelte politiche e degli obiettivi generali della pro-

grammazione socio-economica e territoriale", nel caso si è astenuta dall'entrare nella valutazione del merito,

si chiede di sapere:

atteso che la Regione Lazio non ha svolto le funzioni, che le sono proprie, di legislazione, programmazione e pianificazione, in quanto si è astenuta dall'entrare nel merito della questione e della decisione da assumere e considerate altresì le ripercussioni socio-economiche negative dell'impianto per il territorio interessato, se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, coinvolgendo eventualmente anche altre istituzioni competenti, farsi promotore di un tavolo interdisciplinare finalizzato a verificare se l'intero *iter* riguardante la realizzazione dell'impianto di mitili si sia svolto nel pieno rispetto della normativa vigente;

se intenda verificare se sia stato prodotto il documento tecnico richiesto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per far fronte alla problematica dell'ubicazione dello specchio d'acqua rispetto alla zona dei frangenti e per l'idoneità tecnico-strutturale dei componenti dell'impianto (corpi morti, cavi, eccetera), in relazione all'entità delle correnti e al moto ondoso agenti nel tratto di mare;

se intenda verificare se siano state osservate le condizioni alle quali è stato subordinato il parere favorevole della Capitaneria di porto di Gaeta, ovvero: a) la messa a punto di idoneo sistema di segnalamento marittimo prima della messa in opera degli impianti, approvati dal comando zona fari di Napoli; b) l'emanazione, da parte dell'ufficio circondariale marittimo di Terracina, dell'ordinanza interdittiva *ex art.* 59 del regolamento di attuazione del codice della navigazione e del relativo avviso ai naviganti;

se ritenga di richiedere alla Regione Lazio il proprio parere di merito sulla questione;

se intenda, nel contempo, chiedere alla stessa Regione Lazio quali iniziative stia mettendo in atto al fine di: a) predisporre un piano efficace di salvaguardia della costa e di tutto il litorale, atteso che il Lazio conta oltre 360 chilometri di costa, isole comprese, che ne costituiscono patrimonio fondamentale ed insostituibile; b) tutelare i settori produttivi di un intero territorio che dal mare trae la sua grande ricchezza non solo ambientale, ma anche economica ed occupazionale; c) dar vita ad un maggiore dialogo con gli operatori turistici e con lo stesso Comune di Terracina prima di concretizzare una decisione che inciderà sull'intero settore del turismo;

se ritenga di approfondire, nel dettaglio tecnico e scientifico, le motivazioni che hanno determinato l'esito favorevole della valutazione di incidenza del 26 gennaio 2015;

se intenda sottoporre ad una nuova e complessiva valutazione di impatto ambientale l'intero progetto, visto che un SIC è per sua natura una realtà dinamica in continua evoluzione, considerato che con la deliberazione regionale n. 604 del 3 novembre 2015 il SIC IT6000013 è stato ampliato di ben 360 ettari e che tutti gli adempimenti relativi all'attuazione della direttiva 92/43/CEE e del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 dovranno avere quale riferimento cartografico le nuove delimitazioni adottate con la stessa deliberazione.

(4-05738)

(3 maggio 2016)

RISPOSTA. - In via preliminare, si fa presente che, a seguito delle ulteriori verifiche cartografiche, è stato appurato che l'istanza riguarda la concessione di uno specchio acqueo antistante il comune di Terracina, tra la foce del fiume Sisto e porto Badino, a circa 3,8 chilometri dalla linea di costa, ed a circa 650 metri dal perimetro del SIC IT6000013 "fondali tra capo Circeo e Terracina". Tra gli obiettivi di conservazione di tale sito della rete Natura 2000 è presente l'*habitat* prioritario di interesse comunitario (allegato I della direttiva 92/43/CEE) codice 1120* "praterie di Posidonie".

La Regione Lazio, in qualità di autorità di gestione del sito Natura 2000, con un primo riscontro alla società proponente, preliminare al rilascio della concessione, si è espressa il 12 settembre 2014 con nota dell'area sistemi naturali della Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative, invitando il richiedente ad approfondire, per mezzo di uno specifico studio di incidenza, se la distanza dell'area richiesta in concessione, per quanto esterna al SIC e alla luce di possibili proposte di ampliamento dell'attuale delimitazione del sito, fosse effettivamente congrua a consentire il posizionamento dei corpi morti sul fondale, senza interferire con le praterie di Posidonia oceanica.

Successivamente, il 26 gennaio 2015, la medesima area sistemi naturali regionale ha formulato il proprio parere sulla base della documentazione fornita dal proponente ed ha concluso con esito favorevole sull'istruttoria, senza ravvisare la necessità di avviare ulteriori fasi di valutazione di incidenza, ritenendo di poter escludere con ragionevole certezza scientifica rischi significativi indiretti di degrado dell'*habitat* prioritario di importanza comunitaria segnalato per il sito. Il parere di VINCA costituisce lo *screening*, ovvero la prima fase della procedura di valutazione di incidenza, con la quale la competente autorità regionale ha escluso di dover procedere alla fase di valutazione appropriata, nell'ambito dell'endoprocedimento inerente al rilascio della concessione.

Inoltre, il Comune di Terracina, mediante delibera del 5 marzo 2015, e l'Agenda 21 locale, con parere del 22 aprile 2015, nell'ambito dell'endoprocedimento hanno espresso parere contrario.

In data 21 marzo 2016, con determinazione n. G02621, la Direzione regionale agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca si è espressa riguardo all'istanza inerente a: "Demanio Marittimo dello Stato e Autorizzazione di anticipata occupazione ai sensi dell'art. 38 del codice della navigazione e dell'art. 35 del relativo regolamento di esecuzione alla Mitilflegrea soc. coop. a responsabilità limitata, di uno specchio acqueo di complessivi di mq. 500.000 antistante il territorio del Comune di Terracina, ai fini della sperimentazione per la classificazione delle acque - Regolamento CE n. 854 del 29.04.2004 e s.m.i.". Viene specificato che "la presente autorizzazione non rappresenta in alcun modo atto sostitutivo della concessione della superficie interessata, e che la Mitilflegrea soc. coop. dovrà successivamente compiere tutti gli atti, sostenere le spese obbligatorie previste per il rilascio di tale provvedimento e produrre la documentazione necessaria alla formalizzazione dell'atto stesso", pur riportando, tra l'altro, i pareri favorevoli dell'Agenzia delle dogane, con nota del 10 dicembre 2015, della Capitaneria di porto di Gaeta nota dell'11 dicembre 2015, nonché del provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio-Abruzzo-Sardegna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 15 dicembre.

L'area regionale sistemi naturali, con nota prot. n. 367038 dell'11 luglio 2016 indirizzata alla Direzione agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca, ha trasmesso "le analisi aggiuntive relative alla procedura di valutazione di incidenza sul progetto in oggetto, sulla scorta dell'istanza di riesame presentata dal Comune di Terracina", presentate dal proponente in data 28 aprile 2016. In particolare, l'area competente in materia di valutazione di incidenza ha confermato, a seguito di analisi tecniche approfondite, la valutazione già resa in data 26 gennaio 2015, rendendosi comunque disponibile ad ulteriori verifiche, anche mediante la consultazione di accreditati istituti scientifici. Inoltre, ha precisato che la richiamata zona (prateria di Posidonia oceanica) dista circa 2.500 metri dal confine della concessione e che "in letteratura non esistono, ad oggi, segnalazioni di impatti ad oltre 1000 m dalle attività di maricoltura, anche quando queste sono di tipologie molto più impattanti della mitilicoltura", concludendo che "si è ritenuto che l'area di ripartizione naturale dell'habitat (1120* Prateria di Posidonia) (...) non rischia di declinare in un futuro prevedibile a causa della realizzazione del progetto proposto e che è possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul sito Natura 2000".

Per quanto concerne poi l'ampliamento del SIC, avvenuto successivamente al rilascio del parere di VINCA del gennaio 2015, nell'ambito delle analisi aggiuntive condotte nel luglio 2016, la competente Area regionale ha precisato che, a seguito delle modifiche del perimetro del SIC ufficializzate nel marzo 2015, "la distanza che separa i vertici più prossimi dello specchio acqueo ed il confine del SIC, data inizialmente in 600 metri lineari,

corrisponde attualmente ad oltre 1.400 metri lineari e 4.000 metri lineari in direzione WSW” e che la distanza del centro della concessione, rispetto all'*habitat* 1120*, è aumentata a circa 1.700 metri lineari rispetto agli 850 metri considerati in fase di valutazione.

Per quanto concerne gli aspetti relativi alla sorveglianza dei siti Natura 2000, si fa presente comunque che a livello procedurale la Regione Lazio ha coerentemente espletato la valutazione di incidenza e, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, ha espresso esito favorevole sull'istruttoria a seguito di progressivi approfondimenti.

Della questione sono interessate anche altre amministrazioni, pertanto, qualora dovessero pervenire nuovi e utili elementi si provvederà a fornire un aggiornamento. Ad ogni modo, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato nonché a svolgere un'attività di sollecito nei confronti dei soggetti territorialmente competenti che sono chiamati a svolgere una costante attività di monitoraggio.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(7 febbraio 2017)

IURLARO. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

nei giorni scorsi si è appreso dagli organi di stampa dell'incendio divampato nella discarica di Autigno (in provincia di Brindisi), e, seppure i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per spegnere l'incendio nella discarica attualmente sottoposta a sequestro giudiziario, non sono mancati momenti di paura per il pericolo sorto, visto che le fiamme hanno sfiorato i tubi del gas, con conseguenze che sarebbero state devastanti per l'intera area, e pertanto si è reso necessario l'utilizzo della schiuma per domare le fiamme;

sul posto si sono portati anche i tecnici del Comune, i Carabinieri e personale dell'Arpa Puglia; tuttavia, per il momento, resta il mistero sulle origini dell'incendio: i rifiuti potrebbero essere andati a fuoco per autocombustione, ma gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi;

la discarica pubblica di contrada Autigno è chiusa ormai da più di un anno; infatti, la Regione, è intervenuta nel marzo 2015, con un'ordinanza. Motivo del provvedimento è stato il superamento dei limiti nella concentrazione di sostanze inquinanti, in particolare metalli pesanti, nella falda acqui-

fera sottostante. Appena 2 mesi dopo, arrivò il procedimento di sequestro penale da parte dei Carabinieri del Noe, nell'ambito delle indagini condotte dalla Procura non solo sulla gestione della discarica;

da quel momento, nel sito non sono entrati più rifiuti ma si è dovuta comunque gestire la presenza di quelli già stoccati, che producono, soprattutto quando piove, litri di percolato, il cui trattamento e smaltimento è costato nel frattempo oltre un milione di euro al Comune;

la situazione sembrerebbe in via di miglioramento, con il piano di caratterizzazione dell'area; infatti, dovrebbero emergere ulteriori dettagli sullo stato ambientale dell'area e dopo si dovrebbe passare alla fase della messa in sicurezza d'emergenza, per la quale la Regione ha già stanziato 700.000 euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del recente episodio accaduto e quali interventi urgenti di propria competenza intenda intraprendere al fine di provvedere alla messa in sicurezza dell'area fino a quando non vengano meno le ragioni per cui è stata sottoposta a sequestro.

(4-06248)

(3 agosto 2016)

RISPOSTA. - Si fa presente, in via preliminare, che questo Ministero, seppure tenuto aggiornato da interlocuzioni formali ed informali del caso, non ha competenze né sulla *post* gestione né sulla bonifica delle discariche, che sono in capo alle Regioni territorialmente competenti. Si evidenziano pertanto gli elementi forniti da Arpa Puglia.

A seguito di segnalazione telefonica giunta al direttore del DAP Arpa Puglia di Brindisi, circa un incendio sviluppatosi presso l'impianto di discarica, il personale tecnico dell'Agenzia si recava prontamente sul posto, redigendo opportuno verbale di constatazione. L'evento si sviluppava nella parte estrema a nord della discarica, su superficie di circa 300 metri quadrati. L'incendio interessava alcune tubazioni di adduzione del biogas, danneggiandole. Durante il sopralluogo si constatava che la società Elettrogas, che gestisce l'impianto di recupero di biogas, effettuava la messa in sicurezza dell'impianto, chiudendo le valvole di intercettazione delle singole linee. I responsabili del Comune di Brindisi, presenti sul posto, si impegnavano, tramite ditta specializzata, a procedere alla messa in sicurezza completa dell'area interessata dall'incendio, mediante copertura con materiale inerte (materiale di cava).

La discarica di rifiuti solidi urbani, di proprietà del Comune di Brindisi e in esercizio da oltre 15 anni, è stata inizialmente gestita dal Comune e successivamente dal gestore Nubile a partire dal 2012. Nel novembre 2014 la Provincia di Brindisi, avendo riscontrato dei superamenti delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) per alcuni analiti nelle acque sotterranee a seguito di analisi condotte da Arpa Puglia, ha emesso ordinanza ai sensi dell'art. 244, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ordinando al gestore una serie di azioni correttive da mettere in atto per contenere la diffusione delle sostanze inquinanti rilevate in falda.

Con nota dell'11 marzo 2015, l'ufficio rischio industriale e grandi impianti della Regione Puglia ha ordinato la sospensione dell'attività di conferimento di rifiuti presso la discarica per un periodo di 30 giorni e comunque per il tempo necessario alla risoluzione delle difformità riscontrate. Il 5 maggio 2015, la magistratura ha disposto il sequestro preventivo della discarica, a seguito della contestazione di gravi violazioni a carico del gestore dell'impianto, cui è seguito il provvedimento di revoca dell'AIA da parte dei competenti uffici regionali. In data 27 luglio, in occasione di un tavolo tecnico convocato presso l'ufficio bonifiche della Regione alla presenza di Comune, Arpa e Provincia, prendendo atto delle inadempienze del gestore, il Comune ha avviato, ai sensi dell'articolo 250 dello stesso decreto, l'*iter* amministrativo in danno al soggetto responsabile procedendo ad attivarsi per la presentazione di un piano di caratterizzazione del sito e per la presentazione di un progetto di messa in sicurezza di emergenza.

In data 13 ottobre 2015 si è tenuta presso l'ufficio bonifiche della Regione Puglia la conferenza dei servizi per la valutazione del piano di caratterizzazione della discarica, che è stato approvato con atto dirigenziale n. 667 del 24 dicembre 2015. I piani di caratterizzazione, le cui attività sono tuttora in corso con il contraddittorio di Arpa Puglia, sono mirate all'investigazione idrochimica della falda e sono complementari alle più ampie attività di messa in sicurezza di emergenza.

In data 14 dicembre 2015 e 12 febbraio 2016 in sede di tavoli tecnici presso l'ufficio bonifiche regionale, è stato presentato, da parte del Comune, un piano di azione per la messa in sicurezza e ripristino della discarica, così riassunto: la causa della contaminazione è il percolato in discarica, che migra all'esterno del corpo rifiuti del lotto I e dalla zona di interconnessione tra lotto II e lotto IV, mentre l'effetto è la propagazione in falda degli inquinanti. Gli interventi da svolgere sono dunque di due tipi: a) gestione ordinaria: proseguire l'estrazione di percolato dai pozzi esistenti, garantendo la manutenzione delle apparecchiature necessarie alla funzione; effettuare il monitoraggio dei livelli piezometrici e delle qualità delle acque sotterranee sulla rete di monitoraggio *ex* AIA; b) gestione straordinaria: 1) ridurre la sorgente primaria di contaminazione con obiettivi a breve termine di completamento, impermeabilizzazione e regimazione e gestione delle acque meteoriche nonché intensificazione del sistema di rimozione del percolato dal corpo discarica e con obiettivo a medio termine di realizzazione di un im-

pianto per il trattamento di percolato *in situ*; 2) ridurre la propagazione degli inquinanti in falda con obiettivi a breve termine di realizzazione della barriera idraulica dell'impianto di trattamento delle acque di falda (TAF) e a medio termine di bonifica *in situ* della zona sorgente di contaminazione nelle acque sotterranee.

Il 15 marzo 2016 presso la Prefettura, il commissario straordinario del Comune di Brindisi e il subcommissario OGA Br, prestando la proposta progettuale, evidenziavano che il concreto avvio delle procedure di gara poteva avvenire solo ad avvenuta concessione del finanziamento da parte della Regione, stante l'impossibilità per l'amministrazione comunale di far fronte alla spesa in modo autonomo. Veniva dichiarato, infatti, che il Comune di Brindisi aveva esaurito tutte le risorse disponibili per le attività di emungimento, trasporto e conferimento del percolato e per garantire la guardiania dell'impianto, in ossequio alle disposizioni impartite dall'ordinanza della Regione.

In data 25 maggio 2016 veniva emessa la deliberazione di Giunta regionale n. 738 «L.R. 15/02/2016 n. 1/20156 Art.21 “Disposizioni in materia di sostegno degli interventi di bonifica relativi alla messa in sicurezza delle discariche di rifiuti solidi urbani in stato di emergenza” — individuazione del Soggetto Beneficiario in relazione al sito denominato “C.da Autigno”». Veniva destinata la somma di 750.000 euro per eseguite l'intervento della messa in sicurezza e ripristino, affidando al subcommissario OGA Br, incaricato ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1736/2016, la vigilanza sulla spesa e il controllo dei tempi e dei modi di realizzazione delle opere necessarie al completamento dell'intervento, avvalendosi del supporto tecnico di Arpa Puglia. Inoltre viene demandato ad Arpa il controllo dei 29 pozzi ricadenti nell'area ricompresa tra i siti “Autigno” e “Formica”.

In merito a quanto dettato dalla delibera, l'Arpa ha già effettuato il monitoraggio dei pozzi i cui esiti sono stati trasmessi agli enti con nota del 3 ottobre 2016. In merito agli interventi di messa in sicurezza, il 21 settembre 2016 presso il Comune di Brindisi, si è svolta una conferenza dei servizi in cui è stato esposto il progetto esecutivo. Per quanto riguarda il raccordo altimetrico tra lotto IVb e lotto IVa, nel progetto esecutivo è stata considerata fattibile l'ipotesi contemplata nella delibera di Giunta di riempire i vuoti con materiale arido di riporto. In sede di conferenza dei servizi è stato sottolineato che, alla luce delle risorse disponibili, allo stato la riconfigurazione morfologica progettuale interesserà unicamente il lotto IVa, mentre il lotto IVb verrà ricoperto con telo in HDPE, utilizzando le pendenze già sagomate.

Nel corso della conferenza i rappresentanti di Provincia e Arpa hanno posto l'attenzione sulle priorità degli interventi da realizzare, sottolineando l'importanza di procedere, per quanto possibile, con interventi risolutivi, primo tra tutti la riprofilatura finale e definitiva del lotto IVb considerata prioritaria rispetto all'intervento di realizzazione delle vasche per lo

stoccaggio del percolato. È stato fermamente condiviso che, non allontanando verso l'esterno le acque del lotto IVb e III, persisteranno le problematiche connesse alla formazione del percolato e al conseguente inquinamento della falda. Il Comune e i progettisti, concordando con quanto esposto, hanno sottolineato che allo stato attuale le risorse disponibili non permettono la realizzazione di questi lavori, dato che solo per la riprofilatura del lotto A saranno impiegati 400.000 euro per l'apporto di tufina. Il dirigente della Provincia ha avanzato l'ipotesi, considerata plausibile da Arpa, di utilizzare per la riprofilatura dei lotti 3 e 4 l'utilizzo di rifiuto biostabilizzato con indice respirometrico basso (400 IRD) in luogo della tufina, che consentirebbe di abbattere notevolmente i costi. È stato chiesto al riguardo di integrare il progetto con un'appendice, al fine di chiedere autorizzazione alla magistratura. Tutti i partecipanti della conferenza hanno concordato che tale modifica progettuale dovesse essere inquadrata in un giusto percorso amministrativo, individuando la Regione (ufficio AIA) quale ente preposto ad autorizzare questa scelta.

In merito alla presenza di percolato in discarica, Arpa Puglia, pur essendo convinta che l'attuazione della messa in sicurezza di emergenza secondo le indicazioni concordate dagli enti (riprofilatura di tutti i lotti) contribuirà a ridurre drasticamente la formazione di percolato, ha sottolineato che, nell'immediato, la priorità indifferibile è quella dell'allontanamento continuo e costante del percolato, ribadendo che devono essere garantite risorse economiche destinate a tale attività. Inoltre il dirigente del Comune di Brindisi ha specificato che nell'ultimo anno sono stati impiegati oltre 1.000.000 euro per l'allontanamento del percolato nelle more dell'esecuzione delle opere previste dalla messa in sicurezza di emergenza e che non è più in grado di farsi carico di tale operazione, atteso che discarica sono ad oggi stimati oltre 230.000 metri cubi (lotti IVa e IVb) che non possono essere emunti con le risorse finanziarie messe a disposizione.

In ogni caso, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a monitorare costantemente le attività in corso anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(18 ottobre 2016)

MATTEOLI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

la laguna di Orbetello (Grosseto) ha subito un disastro ambientale senza precedenti;

sono moltissime le tonnellate di pesce morto, spigole, orate, anguille, eccetera, accatastate sulla riva della laguna, a causa della mancata circolazione dell'acqua;

la circolazione è sempre stata garantita pompando acqua nella laguna di ponente, sia dal mare, sia dal fiume Albenga,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di intervenire, anche attraverso un'attenta ispezione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per verificare se vi siano responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto vigilare sulla mancanza di apporto di acqua nella laguna;

se non ritengano di valutare l'opportunità di intervenire in supporto ai pescatori che stanno perdendo il proprio lavoro.

(4-04387)

(29 luglio 2015)

RISPOSTA. - In via preliminare occorre precisare che gli eventi verificatisi nel corso dei mesi estivi del 2015 hanno comportato, soprattutto nel bacino di levante, un anomalo sviluppo macroalgale, oltre a situazioni di anossia e distrofia e diffuse morie di pesci. È utile considerare che la laguna di Orbetello è caratterizzata: da un elevato stato di trofia, dovuto agli apporti del bacino scolante in laguna oltre che agli apporti eccezionali del fiume Albegna avvenuti durante l'alluvione del 2012; dagli scarsi ricambi idrici; dal basso idrodinamismo e dalla limitata batimetria del fondale (30-50 centimetri). La correlazione delle specifiche peculiari di questo ecosistema lagunare con il verificarsi del raggiungimento di elevate temperature estive ha condotto all'ingente sviluppo macroalgale e al conseguente innesco del fenomeno distrofico. Dette problematiche sono state oggetto di un tavolo tecnico svoltosi presso questo Ministero in data 27 ottobre 2015, con il quale sono stati coinvolti gli enti territoriali competenti.

Va precisato, innanzitutto, che il comprensorio laguna di Orbetello-lago di Burano è interessato dalla presenza di 4 siti della rete Natura 2000 la cui gestione è delegata alla Regione Toscana (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997), e di 2 riserve naturali delle quali una statale e una regionale ed una zona umida Ramsar.

Nell'ambito del predetto tavolo, è stato evidenziato anche l'aspetto inerente al pre contenzioso comunitario, caso RU Pilot 6016/14/ENVI, Applicazione della normativa ambientale comunitaria nella zona della laguna di Orbetello e del lago di Burano, avviato nel marzo 2014. In particolare, considerata la presenza dei siti Natura 2000, il Ministero ha affrontato la tematica riguardante la verifica del rispetto di tutte le disposizioni della direttiva 92/43/CEE "Habitat", inerenti sia all'art. 6, paragrafo 3, in materia di valutazione di incidenza, sia all'art. 4, paragrafo 4, relativo alla designazione di siti di importanza comunitaria come zone speciali di conservazione, a seguito dell'individuazione di opportune misure di conservazione o piani di gestione.

In particolare, si è verificato che la Provincia di Grosseto, nella fase endoprocedimentale del rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, ha svolto la procedura di valutazione di incidenza (VINCA) di cui all'art. 6.3 sugli impianti di itticoltura anche se limitatamente allo scarico dei reflui in laguna. Ulteriori procedure di VINCA sono state espletate nella fase di verifica di assoggettabilità a VIA *ex post*, richiesta dalla Commissione europea e condotta su tutti gli impianti di itticoltura posti sotto attenzione. Tutte le procedure sono state concluse nel mese di luglio 2016.

In relazione all'art. 4, comma 4, della direttiva, si segnala che l'autorità regionale ha provveduto all'individuazione di misure di tutela e di salvaguardia specifiche del SIC/ZPS IT51A0026 "laguna di Orbetello", nelle more della sua definitiva designazione quale ZSC. A tale proposito la Regione ha emanato la deliberazione di Giunta n. 1231 del 15 dicembre 2015, recante: "DPR 357/97 - L.r. 30/2015 - Approvazione misure di salvaguardia per la gestione del SJC-ZPS 'Laguna di Orbetello'", pubblicata sul BUR Toscana n. 52 del 30 dicembre successivo. Tali misure specifiche per la tutela del sistema lagunare, in quanto ricompreso nella rete Natura 2000, sono state allineate alle misure di conservazione approvate con delibera di Giunta n. 1223 dello stesso 15 dicembre, recante "Direttiva 92/43/CE "Habitat" - art. 4 e 6 - Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione)", pubblicata sul supplemento n. 179 al medesimo BUR.

Pertanto, sono stati affrontati concretamente sia i citati aspetti procedurali conclusi nel luglio 2016 e sia l'individuazione delle misure di salvaguardia del dicembre 2015, adottate a seguito del tavolo tecnico del 27 ottobre 2015.

È opportuno precisare che l'approvazione del 15 dicembre 2015 delle misure di conservazione per tutti i SIC regionali e la conseguente emanazione mediante decreto ministeriale della designazione dei SIC come ZSC rientra negli impegni assunti nell'ambito della procedura di infrazione n. 2015/2163, costantemente seguita nelle interlocuzioni tra Ministero e Regioni.

Per quanto concerne gli aspetti relativi ai fenomeni distrofici che interessano la laguna, si riporta quanto trasmesso dal Comune di Orbetello e dalla Regione Toscana, in occasione della riunione "Pacchetto Ambiente" del 17 giugno 2016, nell'ambito del confronto sul caso EU Pilot citato.

Il Comune di Orbetello, con nota del 10 giugno 2016, ha chiarito che, nell'ambito dei compiti gestionali e operativi in capo all'amministrazione comunale per la gestione della laguna, sono state intensificate ed approfondite le attività di controllo e di monitoraggio dei parametri chimico-fisici e biologici che caratterizzano lo stato del bacino lagunare. Sono stati inoltre effettuati gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per il ricircolo idraulico oltre all'impiego di imbarcazioni per la rimozione della risospensione dei sedimenti e la raccolta delle alghe. Ha altresì precisato che, nel corso del mese di aprile e fino agli inizi di maggio 2016, sono stati inoltre attivati, in via anticipata, gli impianti di sollevamento di Fibbia e di Nassa con la finalità prevalente di mantenere il livello idrico relativamente alto, incidendo contestualmente sulla localizzazione della nidificazione dell'avifauna protetta, in maniera tale da avere maggiori possibilità operative al momento dell'attivazione del ricircolo idraulico poi programmata per l'inizio di giugno.

Analogamente la Regione, con nota del 13 giugno 2016, ha precisato che in attuazione di quanto previsto dalla citata delibera di Giunta n. 1231/2015, in collaborazione con i soggetti a vario titolo interessati nella gestione della laguna di Orbetello, ha definito: a) la stesura di un "piano di sicurezza ambientale per la gestione della laguna", volto ad individuare possibili strategie e procedure operative per cercare di contrastare, sulla base dell'attuale disponibilità di mezzi ed attrezzature, gli effetti di eventuali crisi distrofiche, analoghe a quella verificatasi nell'estate 2015; b) la stesura, in accordo con il WWF, di un protocollo operativo per il pompaggio delle acque in laguna con lo scopo di individuare, in condizioni sia di ordinarietà che di eccezionalità, le modalità di pompaggio delle acque in laguna compatibili con la preservazione degli ambienti di riproduzione delle specie di interesse conservazionistico, con particolare riferimento a quelle presenti nel formulario *standard* del sito Natura 2000 (specie *target*); c) un piano di monitoraggio dello stato ambientale della laguna finalizzato a monitorare costantemente i principali parametri ambientali e meteorologici in collaborazione con Arpat e Consorzio LaMMA (Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale).

È inoltre importante evidenziare che il caso EU Pilot 6016/14/ENVI, avviato nel marzo 2014, è stato archiviato dalla Commissione europea in data 24 ottobre 2016, a seguito del completamento degli impegni assunti dallo Stato italiano, relativamente ai numerosi aspetti rappresentati.

Con riferimento alle iniziative volte ad erogare fondi per investimenti finalizzati all'attuazione di un piano coerente con la strategia naziona-

le di adattamento ai cambiamenti climatici, il Ministero sta predisponendo il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNAC) approvato con decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015, che ha la finalità di identificare le vulnerabilità di ciascun settore della strategia nazionale di adattamento (SNAC). Tra i diversi settori è ovviamente inclusa la pesca marittima. Il PNAC segnalerà gli interventi integrati necessari.

Ad ogni modo, per far fronte alla questione del mutamento climatico generale, la Regione Toscana, per il tramite dell'ufficio ambiente e difesa del suolo, ha fatto presente che sono state adottate diverse misure di salvaguardia per la gestione del SIC ZPS "laguna di Orbetello" così individuate: 1) valutazione di incidenza sulle attività di allevamento intenso; 2) certificazione di provenienza degli esemplari immessi in laguna per il ripopolamento ittico; 3) verifica del regolare funzionamento della rete di collettamento fognario; 4) protocollo operativo di pompaggio delle acque in laguna; 5) piano di sicurezza; 6) monitoraggio ambientale.

Alla luce di quanto evidenziato, si rassicura comunque che il Ministero prosegue nella sua azione costante di monitoraggio senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tali tematiche.

(Tale risposta integra quella già pubblicata nel fascicolo n. 149 del 7 dicembre 2016.)

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(21 novembre 2016)

MATTEOLI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* -
Premesso che:

il Presidente del Consiglio dei ministri ha annunciato, in varie occasioni, che prima di Natale 2016 percorrerà in auto, nella sua interezza, la Salerno-Reggio Calabria, a dimostrazione che i lavori di ammodernamento dell'arteria saranno ultimati;

il tratto di oltre 50 chilometri, che attraversa la provincia di Cosenza, non è interessato dal progetto definitivo, a causa dell'alto costo del tracciato, così come dichiarato anche da vari predecessori dell'attuale Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

si chiede di sapere:

se siano stati effettuati tutti i collaudi indispensabili per garantire la sicurezza dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza che, nel tratto da Villa San Giovanni a Pizzo, nonché nel tratto dopo Cosenza, nonostante siano stati terminati i lavori, permane l'obbligo del limite di velocità di 80 chilometri all'ora.

(4-06509)

(13 ottobre 2016)

RISPOSTA. - Occorre premettere che i lavori sono stati effettuati seguendo una divisione articolata in lotti funzionali, che sono stati appaltati progressivamente in funzione dei finanziamenti ricevuti. Alla fine dell'anno 2016 sono stati completati 385 chilometri di nuova autostrada mentre, per i rimanenti 58, tutti a due corsie per senso di marcia, relativi a tratti residui in provincia di Cosenza e di Vibo Valentia, è stato attivato, d'intesa con il Governo ed il Ministero, un piano di manutenzione programmata, mirato al miglioramento degli *standard* di sicurezza e dei livelli di servizio dell'infrastruttura già esistente.

Ciò premesso, per ogni lotto funzionale realizzato lungo l'autostrada, ANAS comunica di aver provveduto a nominare una commissione di collaudo statico e tecnico-amministrativo, sia in corso d'opera sia per quello definitivo.

Le commissioni hanno svolto, e continuano a svolgere, tutte le attività previste dalla normativa vigente per verificare e certificare che le opere siano eseguite a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, sperando tutte le verifiche tecniche stabilite dalle leggi di settore. ANAS precisa, altresì, che le attività di collaudo statico e tecnico-amministrativo procedono di pari passo con l'andamento degli appalti in essere, fermo restando che, al fine di garantire la sicurezza degli utenti, le opere in esercizio provvisorio o definitivo sono state preventivamente sottoposte a prove di collaudo (con esito positivo) e conseguentemente, alla certificazione da parte dei collaudatori stessi.

Per quanto attiene, invece, al quesito sui limiti di velocità in vigore sul tratto compreso tra Villa San Giovanni e Pizzo Calabro, ANAS riferisce che il limite di 80 chilometri orari è previsto per le sole gallerie; tale limitazione è imposta da esigenze legate all'esercizio provvisorio delle stesse, in attesa della conclusione dell'*iter* procedurale prescritto dal decreto legislativo n. 264 del 2006, recante l'attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

ANAS segnala, inoltre, che il tratto dallo svincolo di Cosenza (chilometro 259+700) fino al chilometro 286 rientra nel piano di manutenzione programmata sopra richiamato e che, a valle del chilometro 286+000, sono stati apposti i limiti di velocità definitivi, con eccezione del tratto compreso tra Mileto e Rosarno, dove permane il limite di 80 chilometri orari, a causa del sequestro del cantiere, da parte dell'autorità giudiziaria e dell'intervenuta rescissione contrattuale che, ad oggi, non ha consentito di completare la segnaletica stradale definitiva né alcuni lavori marginali.

Per completezza di informazione ANAS evidenzia, infine, che nel tratto Cosenza-Altilia, così come in quello Pizzo-S. Onofrio, vige un limite di velocità di 80 chilometri orari, poiché risulta in corso, oltre alla descritta manutenzione programmata, anche un'attività di *project review*, finalizzata alla definizione di interventi più rilevanti in tema di messa in sicurezza dei tratti stradali, mediante lo studio di eventuali varianti locali e l'impiego di tecnologie informatiche a servizio dell'utenza.

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti

NENCINI

(27 luglio 2017)

NUGNES, MORONESE, PUGLIA, TAVERNA, CAPPELLETTI, PAGLINI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, COTTI. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

da organi di informazione *on line* ("ilFattoQuotidiano", "Ambiente e Veleni" del 9 maggio 2016) si apprende che l'ultimo rapporto dell'Istituto superiore per la protezione ambientale (Ispra) sull'inquinamento di laghi, fiumi e falde acquifere, e precisamente il "Rapporto nazionale pesticidi nelle acque dati 2013-2014" visionabile sul sito dell'Istituto stesso in forma elettronica, denuncia una contaminazione da pesticidi nel 63,9 per cento dei laghi e dei fiumi italiani e in un terzo delle acque sotterranee, anche profonde;

i dati sono stati rilevati tra il 2013 e il 2014 in 3.747 punti di campionamento e, rispetto al biennio precedente, mostrano un aumento delle aree contaminate ma anche delle sostanze ritrovate: 365 molecole diverse, glifosato in testa;

considerato che:

il rapporto è predisposto a cura dal Settore sostanze pericolose, del servizio rischio tecnologico e del Dipartimento nucleare rischio tecnologico

e industriale dell'Ispra sulla base delle informazioni trasmesse da Regioni e Province autonome, che attraverso le Agenzie regionali e provinciali per la protezione ambientale (ARPA e APPA) effettuano le indagini sul territorio e le analisi di laboratorio;

per quanto disposto dal decreto ministeriale 22 gennaio 2014, tutte le Regioni sono obbligate entro il 31 marzo di ogni anno ad inviare i dati di rilevamento e analisi all'Ispra. Non sono previste sanzioni a fronte degli obblighi di legge;

considerato inoltre che:

il dato maggiormente allarmante che viene fuori dalla lettura del rapporto riguarda una contaminazione da pesticidi nel 63,9 per cento dei laghi e dei fiumi italiani e in un terzo delle falde acquifere campionate;

i pesticidi possono avere importanti ripercussioni sulla salute umana, secondo i più recenti studi internazionali nonché a detta dell'Organizzazione mondiale della sanità;

il pesticida che supera più spesso i limiti è il glifosato. Gli erbicidi sono le sostanze più rinvenute perché vengono erogati a contatto diretto con il suolo, inoltre, il loro utilizzo nei mesi primaverili fa sì che le frequenti piogge li trasportino negli strati più profondi del suolo. Tra i neonicotinoidi i più invasivi sono l'imidacloprid e il tiametoxan, diffusi sia nelle acque superficiali che nelle falde;

molto spesso i prelievi per uso potabile attingono agli stessi corpi idrici che risultano contaminati. È necessario, quasi sempre, ricorrere a sistemi di abbattimento e depurazione per immettere nel rubinetto acqua a norma;

il principio fondamentale alla base della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE stabilisce che bisogna prevenire il ricorso all'abbattimento;

considerato altresì che:

dal 2003 le acque sono contaminate da miscele di sostanze;

i fitofarmaci, prima di essere immessi in commercio, sono valutati e autorizzati singolarmente. Non esiste una valutazione complessiva del rischio per le miscele e del resto sono poco calcolabili, perché si formano con meccanismi e vie di migrazione imprevedibili. È questa, a detta degli esperti dell'Ispra, una lacuna della normativa italiana di recepimento della direttiva 2009/128/CE;

la norma avrebbe dovuto assicurare lo sviluppo e la promozione di metodi di produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari nonché realizzare un loro uso sostenibile riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente nonché promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali il metodo dell'agricoltura biologica e le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari;

risulta agli interroganti che:

cinque Regioni, tutte del Centro-Sud, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, non avrebbero inviato a Ispra le dovute informazioni, o lo hanno fatto solo parzialmente, come il Lazio, sulla contaminazione di laghi, fiumi e falde acquifere;

le ARPA interrogate dai giornalisti telefonicamente non hanno saputo dare notizie in merito;

ne consegue che i dati già allarmanti potrebbero risultare addirittura peggiori di quanto reso pubblico;

relativamente alla Campania, la situazione è oltremodo preoccupante. ARPA Campania infatti ha inviato all'Ispra i dati del 2013 sulla contaminazione di laghi, fiumi e falde acquifere ma ad oggi non risulta alcuna informazione per il 2014. Le informazioni che sono state trasmesse, inoltre, riguardano solo le acque superficiali e non anche quelle sotterranee;

i punti di monitoraggio per la Campania sono stati 76, in linea con la media nazionale, ma le indagini hanno riguardato 354 campioni con una frequenza media annua minore di 5, non adeguata a descrivere le possibili variazioni stagionali e a intercettare i picchi di contaminazione. La frequenza media nazionale di campionamento è di 7,4 campioni all'anno, la provincia di Bolzano esegue 12 campionamenti all'anno;

anche il numero di sostanze cercate (58) è inferiore alla media nazionale, e non comprende sostanze rilevanti dal punto di vista della pericolosità e delle quantità utilizzate, specialmente quelle immesse sul mercato negli ultimi anni. Sono stati trovati residui nel 23,7 per cento dei punti e nel 9,9 per cento dei campioni investigati e sono state rinvenute 9 sostanze: le più frequenti sono clorpirifos, dimetoato, metalaxil, e procimidone;

dati Istat indicano una sensibile diminuzione delle vendite di prodotti fitosanitari nel periodo 2001-2014. Nello stesso periodo si è ridotta del 30,9 per cento la quantità di prodotti tossici;

rispetto alla media nazionale delle vendite per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU), pari a 4,6 chilogrammi, la Campania si pone nettamente al di sopra (con 8,5 chilogrammi),

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per risolvere la grave situazione, anche in considerazione del fatto che il Governo, a giudizio degli interroganti, non sta dimostrando di focalizzare la sua attenzione sul risanamento del territorio;

quali iniziative, nei limiti delle rispettive attribuzioni, intendano assumere, al fine di ridurre e regolamentare l'uso di prodotti fitosanitari, soprattutto, ma non solo, con riferimento a situazioni che possono comportare un danno alla salute dei cittadini;

se intendano fornire un quadro esaustivo dei laboratori riconosciuti da "Accredia" (Ente italiano di accreditamento) per le prove sugli agrofarmaci nella rete delle agenzie (numero di sostanze accreditate, accreditamenti delle singole realtà regionali e altro);

quali siano le risultanze per gli agrofarmaci per quanto riguarda i dati di cui alla relazione triennale del Ministero della salute sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di informare i consumatori, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 31 del 2001 e dove si possano rintracciare questi dati e i relativi aggiornamenti;

quali siano i dati in possesso del Ministero della salute per le acque destinate alla produzione idropotabile tramite potabilizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 152 del 2006, specificando se essi comprendano o meno i risultati della ricerca dei 400 agrofarmaci e dei relativi metaboliti;

se non ritengano di promuovere immediatamente un piano di finanziamento straordinario delle agenzie ambientali, affinché siano dotate della strumentazione adeguata per un monitoraggio completo ed efficace degli agrofarmaci nelle acque;

se non ritengano di adottare iniziative di competenza per modificare il piano nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, introducendo maggiori vincoli per la riduzione dell'uso degli agrofarmaci;

quali iniziative intendano porre in essere per assicurare il monitoraggio degli agrofarmaci nelle acque su tutto il territorio nazionale, alla luce dell'inadempienza di alcune Regioni;

se non ritengano, nell'ambito delle proprie competenze, di promuovere l'immediato svolgimento di specifiche ricerche degli agrofarmaci nelle acque potabili, con particolare riferimento al glifosato e i suoi metaboliti;

se non ritengano di assumere le opportune iniziative di competenza per prevedere una proroga dell'autorizzazione di nuovi progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale nazionale che aumentano la pressione antropica sulle acque nelle aree che già mostrano superamenti degli *standard* di qualità ambientale, come pozzi per idrocarburi e inceneritori (per le relative ricadute dei fumi sulle acque superficiali e dei contaminanti sui terreni, da cui possono essere trascinati nelle acque sotterranee).

(4-05819)

(17 maggio 2016)

RISPOSTA. - In via preliminare, si fa presente che, riguardo alla presenza di pesticidi nelle acque superficiali e sotterranee, la normativa nazionale relativa al monitoraggio e al controllo della presenza di sostanze inquinanti nelle acque ha recepito le disposizioni della vigente normativa comunitaria in materia, ossia la direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, la direttiva 2008/105/CE e la direttiva 2006/118/CE. Le citate norme comunitarie e le norme nazionali di recepimento definiscono i criteri per la progettazione e l'attuazione dei programmi di monitoraggio dei corpi idrici, individuano le autorità competenti per le attività di monitoraggio, definiscono i requisiti minimi di prestazione dei metodi di analisi e il controllo di qualità, stabiliscono la lista delle sostanze inquinanti nei corpi idrici superficiali e sotterranei, i relativi standard di qualità, i valori soglia e le metodiche di analisi. Inoltre, nel gennaio 2014, è stato adottato il piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione della direttiva 2009/128/CE, che riguarda solo i prodotti fitosanitari, mentre per i biocidi, la Commissione europea sta predisponendo un atto specifico.

Il piano nazionale prevede una serie di azioni, la cui attuazione è demandata in parte alle Regioni e in parte alle amministrazioni centrali competenti (Ministeri dell'ambiente, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute). Le Regioni e le Province autonome, individuate come autorità competenti dalla normativa nazionale, realizzano il monitoraggio nell'ambito dei programmi di rilevazione previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e sottopongono a monitoraggio nei corpi idrici superficiali le sostanze prioritarie e le altre sostanze che non consentono il conseguimento del buono stato entro le date fissate trasmettendo i risultati all'ISPRA che li elabora e li valuta.

Si sottolinea che, qualora le attività di monitoraggio evidenzino che gli *standard* di qualità o i valori soglia stabiliti rispettivamente per le acque superficiali e sotterranee non vengano rispettati, è necessario attuare le misure di ripristino che devono far parte dei "programmi di misure" dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla direttiva 2000/60/CE. Allo scopo di valutare l'efficacia delle azioni previste dal piano di azione nazio-

nale, sono stati definiti con decreto del 15 luglio 2015 alcuni indicatori per valutare il grado di attuazione e l'efficacia delle misure previste. Tali indicatori si basano sui dati di monitoraggio forniti dalle Regioni ed elaborati annualmente dall'ISPRA. L'ISPRA realizza il rapporto nazionale pesticidi nelle acque nel rispetto dei compiti stabiliti dal piano. Il rapporto contiene i risultati del monitoraggio delle acque interne superficiali e sotterranee, le cui finalità sono quelle di rilevare eventuali effetti derivanti dall'uso dei pesticidi non previsti nella fase di autorizzazione e non adeguatamente controllati nella fase di utilizzo. L'Istituto fornisce, altresì, gli indirizzi tecnico-scientifici per la programmazione e l'esecuzione del monitoraggio.

Per quanto riguarda le sostanze da considerare nel monitoraggio, la normativa acque indica, come criterio generale, quello di esplorare tutte le potenziali fonti di contaminazione presenti sul territorio che potrebbero avere un impatto sulle acque. Nei fatti, però, la normativa esplicita solo un certo numero di pesticidi. Pertanto, per avere un quadro completo della possibile contaminazione da pesticidi, l'ISPRA è impegnato nell'attività di indirizzo, in particolare per fornire criteri ed elenchi di sostanze prioritarie da inserire nel monitoraggio. I documenti di indirizzo prodotti sono sul sito *web* dell'Istituto.

L'ISPRA è altresì impegnato da anni a fornire tutte le informazioni necessarie alla messa in atto di un monitoraggio rappresentativo dei pesticidi, anche attraverso l'armonizzazione delle attività regionali, fornendo in tal modo un'informazione adeguata ai cittadini sullo stato della contaminazione ambientale da pesticidi, ma anche alle autorità competenti in materia per l'assunzione, quando necessario, di decisioni in materia di gestione del rischio. Al riguardo, tuttavia, si riscontrano ritardi in particolare in alcune Regioni del Sud Italia. Anche grazie all'azione di coordinamento di Ministero dell'ambiente e alla collaborazione di ISPRA con le Agenzie regionali di protezione dell'ambiente, si stanno recuperando i ritardi.

Con riferimento all'aggiornamento dei parametri, delle metodologie e dei valori utilizzati per il controllo e il monitoraggio delle acque, a livello nazionale si opera coerentemente alle norme vigenti a livello comunitario. Le stesse norme comunitarie, prevedono, infatti, un riesame e adeguamento periodico dei parametri e delle metodologie, ove necessario. La direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, ad esempio, prevede un riesame e un'eventuale revisione e integrazione della lista delle sostanze di priorità ogni 4 anni. L'Italia, oltre a partecipare a tale attività, secondo i meccanismi puntualmente definiti dal decreto legislativo n. 152 del 2006, assicura il proprio contributo, anche attraverso gli istituti di ricerca nazionali, ai tavoli di lavoro comunitari che preparano, a livello tecnico, le attività di riesame e revisione, quali, ad esempio, il gruppo di lavoro "sostanze chimiche" che opera nell'ambito della strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque.

Anche riguardo alle acque sotterranee, la direttiva 2006/118/CE prevede un riesame periodico e un'integrazione dei parametri sottoposti a controllo. In proposito, il Ministero ha predisposto la proposta di recepimento della direttiva 2014/80/UE che, tra l'altro, introduce un nuovo parametro da sottoporre a monitoraggio. Nel provvedimento di recepimento, il Ministero ha proposto l'introduzione di valori soglia nelle acque sotterranee per 5 composti perfluoroalchilici, sulla base della constatata diffusione a livello nazionale di tali sostanze nelle acque. Le autorità competenti, cui la normativa assegna i compiti di monitoraggio e controllo dei corpi idrici, dispongono pertanto degli strumenti normativi e tecnici per la diagnosi dello stato dei corpi idrici, secondo i criteri e i metodi definiti dalla normativa europea.

Peraltro, per quanto riguarda le azioni di tutela dell'ambiente acquatico, con decreto ministeriale 10 marzo 2015, sono state stabilite linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile. Tali linee guida prevedono 18 possibili misure di mitigazione del rischio, che possono essere adottate in relazione a diversi obiettivi di protezione e la cui scelta è demandata alle Regioni e alle Province autonome. I risultati derivanti dall'applicazione di tali misure in termini di minore impatto ambientale potrebbero essere valutati e apprezzati già a partire dal monitoraggio del 2017.

Inoltre, con particolare riferimento alle problematiche relative all'utilizzo del glifosato quale principio attivo di alcuni erbicidi e del suo principale metabolita AMPA, si fa presente che sulla base degli elementi acquisiti dalle competenti Direzioni generali di questo Ministero, dal Ministero della salute nonché dagli enti territoriali competenti, nel novembre 2015 l'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) ha concluso la valutazione dei dati presentati dall'industria produttrice e delle informazioni messe a disposizione dallo IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità) in riferimento al prodotto "Roundup", l'erbicida contenente il principio attivo denominato glifosato. Nell'aprile 2015, lo IARC aveva concluso la propria valutazione, ritenendo che il principio attivo dovesse essere classificato come «probabile cancerogeno per gli esseri umani», mentre l'EFSA è giunta alla conclusione che risulta improbabile che il glifosato sia cancerogeno per l'uomo. Alle stesse conclusioni dell'EFSA è giunto anche lo Stato membro *rapporteur* (Germania) che ha esaminato sia le informazioni dello IARC sia i dati sperimentali forniti dall'industria produttrice.

In questo quadro di incertezza scientifica a livello internazionale, la Commissione europea ha ritenuto opportuno il rinvio della decisione attesa entro dicembre 2015, relativa al ritiro o al mantenimento del glifosato sul mercato, impegnandosi a presentare entro il 30 giugno 2016 una proposta di decisione da sottoporre al voto degli Stati membri, nell'ambito del comitato permanente istituito ai sensi dell'art. 58 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Il 16 maggio 2016 la commissione congiunta FAO e OMS, che ha il compito di stabilire i limiti massimi dei residui di pesticidi ammissibili

nelle derrate alimentari, ha dichiarato che «è improbabile che l'assunzione di glifosato attraverso la dieta sia cancerogena per l'uomo» ("Summary report from the May 2016 joint FAO/WHO meeting on pesticide residues (JMPR)").

Nel corso dei lavori del comitato permanente piante, animali, alimenti e mangimi (sezione fitosanitaria) svoltisi a Bruxelles il 7-8 marzo e il 18-19 maggio 2016, la delegazione italiana ha manifestato il proprio avviso contrario alle proposte di rinnovo dell'autorizzazione del glifosato presentate dalla Commissione rispettivamente per 15 e per 9 anni. Nell'ultima riunione del comitato, tenutasi il 6 giugno 2016, la Commissione europea ha sottoposto al voto degli Stati membri una nuova proposta che prevedeva il rinnovo temporaneo dell'autorizzazione (comunque non oltre il 31 dicembre 2017) per consentire all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di concludere i lavori in corso per la classificazione armonizzata del glifosato. Riguardo a quest'ultima proposta, la delegazione italiana insieme ad altre delegazioni, tra cui quella francese e quella tedesca, si sono astenute, andando così a costituire una "minoranza di blocco" (in tale contesto l'astensione equivale ad un voto contrario). La Commissione ha pertanto annunciato che sottoporrà nelle prossime settimane la decisione al "comitato di appello". In questo quadro, nel caso in cui la proposta della Commissione UE fosse approvata, i prodotti erbicidi a base di glifosato potrebbero continuare ad essere commercializzati anche successivamente al 30 giugno 2016, fino ad una nuova decisione europea conseguente alla classificazione dell'ECHA (attesa entro marzo 2017). Nel caso in cui la sostanza attiva fosse classificata dall'ECHA come probabile cancerogeno, il suo impiego nei prodotti ad azione erbicida non sarebbe più ammesso sul territorio dell'Unione europea. Viceversa, qualora la classificazione non indicasse questo tipo di pericolo o altri pericoli equivalenti, l'impiego del glifosato potrebbe continuare.

Al di là della divergenza delle opinioni scientifiche sugli aspetti di tossicità per l'uomo da parte degli organismi scientifici internazionali citati, è opportuno sottolineare che nel parere dell'EFSA sono state evidenziate alcune lacune di informazioni riguardanti il potenziale di contaminazione delle acque superficiali, non adeguatamente considerate nella proposta di decisione presentata dalla Commissione europea. A tale proposito l'ISPRA, sulla base dei dati di monitoraggio ambientale delle acque superficiali e sotterranee presentati di recente ("Rapporto nazionale pesticidi nelle acque. Dati 2013-2014", edizione 2016), ha evidenziato una contaminazione diffusa e significativa delle acque superficiali da parte del glifosato e del suo principale metabolita.

Gli ultimi dati di monitoraggio si riferiscono anche alla Regione Toscana, che dal 2014 si è aggiunta alla Lombardia, unica Regione fino al 2013 ad aver inserito il glifosato (dal 2003) e il suo metabolita AMPA (dal 2007) nei piani di monitoraggio delle acque.

La posizione contraria dell'Italia al rinnovo dell'autorizzazione del glifosato è stata motivata anche dalla constatazione che questa sostanza e il suo metabolita, se ricercati, risultano presenti e in quantità significative specialmente nelle acque superficiali. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui in sede europea fosse approvata la proposta di rinnovo dell'autorizzazione del glifosato, le amministrazioni italiane dovrebbero coerentemente mettere a punto appropriate misure di mitigazione del rischio.

In conclusione, stante il processo attualmente in corso e le decisioni che saranno assunte entro breve a livello europeo, il Governo valuterà le iniziative più opportune da adottare in merito, al fine di assicurare la protezione dell'ambiente e la tutela della salute umana.

Infine, si segnala che sulla questione sono interessate altre amministrazioni, pertanto, qualora dovessero pervenire ulteriori utili elementi, si provvederà ad un aggiornamento.

Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato e continuerà a svolgere un'attività di monitoraggio anche nei confronti dei soggetti territorialmente competenti, anche al fine di valutare eventuali coinvolgimenti di altri soggetti istituzionali.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

GALLETTI

(27 ottobre 2016)
